Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 settembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Piemonte

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 settembre 1982.
Modificazioni alle quote di produzione dello zucchero ai sensi del regolamento (CEE) n. 193/82.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, concernente norme generali relative al trasferimento delle quote nel settore dello zucchero ed in particolare l'art. 2 paragrafo 6;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1981, relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1982, relativo all'assegnazione di quote di zucchero ad un gruppo di imprese produttrici di tale sostanza;

Considerato che la Società zuccherifici meridionali con zuccherificio in Policoro (Matera), attualmente in amministrazione commissariale ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, ha dichiarato di non poter attivare l'impianto per la campagna 1982-83 e quindi di non poter rispettare gli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria nei confronti dei bieticoltori, per cui si rende necessario attribuire l'intera quota non utilizzata ad altra impresa in grado di assorbire le bietole non lavorate dalla Società zuccherifici meridionali;

Considerato che la Società generale di zuccherifici con zuccherificio in Rendina (Potenza) facente parte del gruppo Cavarzere produzioni industriali - Società italiana zuccherifici e Società generale di zuccherifici - CIG, si è impegnata a sostituirsi alla Società zuccherifici meridionali negli impegni derivanti dalla regolamentazione comunitaria ed in particolare in quelli assunti con i bieticoltori;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2 par. 6 del regolamento (CEE) n. 193/82 la quota *A* di q.li 111.869, attribuita con decreto ministeriale 30 novembre 1981 alla Società zuccherifici meridionali, è assegnata — per la sola campagna 1982-83 — al gruppo Cavarzere produzioni industriali - Società italiana zuccherifici e Società generale zuccherifici - CIG, di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1982, per cui il gruppo stesso diventa assegnatario, per la campagna 1982-83, di una quota *A* di q.li 4.256.768.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1982

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
MARCORA

(4694)

DECRETO 28 settembre 1982.
Norme nazionali per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di talune carni bovine disossate.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 23 giugno 1968 relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio del 28 giugno 1968 che stabilisce nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati tali importi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2730/79 della commissione del 29 novembre 1979 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 32/82 della commissione del 7 gennaio 1982 che stabilisce condizioni per una restituzione particolare all'esportazione nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1964/82 della commissione del 20 luglio 1982 che stabilisce condizioni per una restituzione particolare all'esportazione per talune carni bovine disossate;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, relativa alle norme sanitarie negli scambi di carni fresche, ed in particolare gli articoli 3 e 6 che definiscono il veterinario ufficiale ed i compiti di ispezione sanitaria e di controllo ad esso affidati;

Vista la legge 22 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che regola la vigilanza sanitaria delle carni, ed in particolare l'art. 17 che prescrive l'identificazione del sesso degli animali macellati;

Considerato che gli articoli 2 ed 8 del regolamento (CEE) n. 1964/82, demanda ai singoli Stati membri il compito di emanare le norme relative al rilascio degli attestati ed ai controlli, in particolare per quanto concerne le misure necessarie ad evitare la sostituzione dei prodotti;

Considerata la necessità di approntare gli strumenti tecnici per rendere efficaci i succitati controlli;

Considerato che i laboratori di disossamento hanno un riconoscimento del Ministero della sanità che attribuisce loro un numero di identificazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono designati quali organi competenti per il rilascio degli attestati di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1964/82, le unità sanitarie locali (USL).

Qualora i servizi veterinari non siano stati ancora trasferiti alle USL è il veterinario comunale che adempie a tutti i compiti affidati alle unità sanitarie con il presente decreto.

Art. 2.

Possono beneficiare della restituzione particolare per le carni disossate provenienti da quarti posteriori di bovini maschi adulti, in appresso definita restituzione particolare, solo coloro che fanno eseguire le operazioni di disossamento in una sala di lavorazione annessa al macello dal quale provengono i quarti con osso.

Art. 3.

Coloro che sono interessati a beneficiare della restituzione particolare devono presentare due domande al servizio veterinario della USL competente per il territorio in cui è ubicato il macello nel quale si intende effettuare il disossamento.

Una domanda è intesa ad ottenere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 32/82, la identificazione e la certificazione per i quarti posteriori di bovini maschi adulti. Nella domanda deve essere precisato che si tratta di quarti destinati al disossamento.

L'altra domanda deve riguardare il controllo per il disossamento dei succitati quarti posteriori ed il rilascio del conseguente attestato « carne disossata » di cui all'art. 4, par. 1 del regolamento (CEE) n. 1964/82.

Nella domanda per l'attestato « carne disossata » deve essere indicato il periodo in cui si prevede di eseguire le operazioni di disossamento. Deve inoltre risultare l'impegno che durante le operazioni di disossamento dei quarti posteriori di bovini maschi adulti, nella sala di lavorazione non vi sarà alcun altro tipo di carne.

Copia delle succitate domande deve essere inviata direttamente al veterinario ufficiale del macello.

Art. 4.

Il veterinario ufficiale che esplica i compiti di ispezione sanitaria e di controllo nello stabilimento di macellazione, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1073, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 del decreto ministeriale 17 febbraio 1982, una volta proceduto alla identificazione dei quarti posteriori dei bovini maschi adulti, appone agli stessi un timbro con inchiostro indelebile.

Il timbro deve avere una forma ovale di cm 7 × 10 con al centro incise: sopra le lettere « P.M. » (che stanno per posteriore maschio) e sotto le lettere « AD » (che sta per adulto).

Art. 5.

Il veterinario provvede quindi a rilasciare l'attestato di cui al regolamento n. 32/82, compilando le caselle numeri 1, 3, 5 relativamente al numero dei pezzi ed alla designazione della carne, 7, 8 e 10.

L'attestato deve essere redatto in tre copie, di cui una resta agli atti dell'autorità emittente, una è allegata alla domanda per il disossamento e la terza è consegnata al richiedente.

Art. 6.

Al momento in cui i quarti posteriori con osso vengono posti sotto controllo viene accettata la domanda per il disossamento e la data di accettazione è riportata sulla domanda stessa.

Art. 7.

Ai controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 1964/82 provvedono i veterinari ufficiali delle USL.

Il controllo deve essere del tipo « permanente in loco » e deve estendersi per tutto il periodo della lavorazione della carne, sino al momento dell'imballaggio in cartoni.

Art. 8.

Fatte salve le disposizioni sanitarie in materia di confezionamento ed imballaggio dei generi alimentari, i pezzi di carne ottenuti dal disossamento vanno imballati singolarmente in sacchetti di plastica nel cui interno deve essere inserita una etichetta con almeno le seguenti iscrizioni:

numero (CEE) di riconoscimento del laboratorio di disossamento;

la riproduzione del bollo di visita sanitaria;

la denominazione commerciale del pezzo;

la riproduzione del bollo di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 9.

I pezzi confezionati come disposto al precedente articolo 8 vanno successivamente imballati in cartoni che devono essere sigillati.

I sigilli sono costituiti da etichette rettangolari, adesive, delle dimensioni di cm 8 × 20 applicate, a cavallo di tutti i lembi apribili del cartone, in maniera che la asportazione non sia possibile senza il loro definitivo deterioramento.

Sull'etichetta devono essere riportati:

un numero progressivo;

il nome della ditta esportatrice;

nel caso in cui la ditta esportatrice non sia la stessa alla quale è intestato il certificato « carne disossata » deve essere indicata anche la denominazione di questa ultima;

il numero di riconoscimento CEE del laboratorio in cui sono state eseguite le operazioni di disossamento;

il peso netto della carne contenuta;

il numero dei pezzi distinti secondo la denominazione commerciale;

il numero di identificazione della USL che ha eseguito il controllo.

In ogni lembo apribile va applicata una etichetta che deve essere annullata col timbro della visita sanitaria.

Il timbro deve essere messo in maniera da ricadere in parte sul cartone e in parte sull'etichetta.

Art. 10.

Completate le operazioni di imballaggio, il veterinario preposto al controllo emette un attestato « carni disossate » sul modello di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1964/82 e secondo le norme prescritte dallo stesso regolamento.

L'attestato è rilasciato in quattro copie, di cui una resta agli atti dell'organismo emittente, mentre l'originale e due copie vanno consegnate all'interessato, il quale provvederà a depositare l'originale ed una copia presso la dogana di esportazione.

Nella casella 10 la dichiarazione, che già figura sul modello allegato al regolamento, deve essere completata con la dizione: « ... e costituisce la quantità totale ottenuta dalla carne con osso di cui al certificato n. ... ».

Ad ogni attestato « carne disossata » deve corrispondere un attestato rilasciato in base al regolamento (CEE) n. 32/82.

Un attestato « carne disossata » è valido per una sola operazione di esportazione, mentre per una dichiarazione di esportazione possono essere utilizzati più attestati « carne disossata ».

Art. 11.

Il numero dell'attestato rilasciato per i quarti posteriori con osso deve essere riportato nella casella 9 dell'attestato « carne disossata » il quale acquista lo stesso numero seguito dalla lettera *D*.

A sua volta il numero dell'attestato « carne disossata » deve essere riportato nella casella 9 di quello della carne con osso.

Art. 12.

Una volta espletate le formalità doganali di esportazione, la dogana provvederà a trasmettere all'intendenza di finanza di Roma Ufficio centralizzato prelievi agricoli sia l'attestato della carne con osso, sia l'originale di quello della carne disossata.

Solo per quest'ultimo deve essere compilata la casella n. 11.

Art. 13.

I cartoni sigillati, qualora non vengano spediti, o messi sotto controllo doganale, immediatamente, devono essere stivati separatamente da altre merci in cataste facilmente identificabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(4719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettromeccanica, con sede in Pordenone e stabilimenti di Pordenone, Comina, Oderzo (Treviso), Rovigo e Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geconf di Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Siace S.p.a. - Società per l'industria agricola cartaria editoriale di Palermo, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Radiatori Bongioanni S.p.a., con sede in Cuneo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos, con sede e stabilimento in Albisola Marina (Savona), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubicemento Sicilia, con sede legale in Menfi (Agrigento) e stabilimento in Melilli (Siracusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Florio & C. Industria salernitana conserve alimentari, con stabilimento in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macon, con sede e stabilimento in Sorisole (Bergamo), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Bongioanni, con sede in Cuneo, è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio Italiano Brown Boveri, stabilimenti di Milano e Vittuone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico (vedi classificazione Istat voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate (Varese), è prolungata al 2 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate (Varese), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate (Varese), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate (Varese), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate (Varese), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1982 al 27 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede legale in Perugia, stabilimenti di Perugia, Sansepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina) e unità commerciali in tutta Italia, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Perugia della S.p.a. IBP - Industrie Buitoni Perugina, con sede legale in Perugia, che dal 1° settembre 1981 è divenuto stabilimento di Perugia della S.p.a. Perugina, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di San Sepolcro (Arezzo), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di San Sepolcro (Arezzo), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4656)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Finocchiaro & Fresta, in Giarre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 giugno 1982 sulla situazione aziendale dell'impresa Finocchiaro & Fresta di Giarre (Catania);

Considerato che la ditta Finocchiaro & Fresta ha sospeso a propri dipendenti per il periodo agosto-novembre 1980 per temporanee carenze di commesse;

Ritenuto che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'accertamento di una particolare situazione di crisi aziendale, quale prevista dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Finocchiaro & Fresta, con sede in Giarre (Catania), non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4660)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della S.p.a. Elettromeccanica italiana di Roma, stabilimento di Viterbo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di ristrutturazione aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale della S.p.a. Elettromeccanica italiana di Roma, stabilimento di Viterbo, che ha avanzato richiesta per il riconoscimento della condizione di ristrutturazione aziendale con decorrenza 6 luglio 1981;

Considerato che la S.p.a. Elettromeccanica italiana ha provveduto, anteriormente al luglio 1981, alla costruzione nel comune di Bagnoregio di un capannone e di una palazzina uso uffici;

Ritenuto pertanto che la sospensione dei dipendenti non possa essere messa in relazione con le operazioni di ristrutturazione intraprese dalla società;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

La S.p.a. Elettromeccanica italiana di Roma, stabilimento di Viterbo, non è riconosciuta in situazione di ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4661)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti del consorzio I.C.E.P.E., in Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di spe-

cifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione dell'Istituto consortile per l'edilizia popolare ed economica, con sede in Napoli;

Considerato che il personale dipendente dal predetto consorzio ammonta globalmente a tre unità e che l'attività svolta dall'I.C.E.P.E. è principalmente attività di servizi per le cooperative edilizie che fanno parte del consorzio stesso;

Ritenuto pertanto che la sospensione delle tre unità dipendenti dall'I.C.E.P.E. non può essere imputata ad una situazione di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

Il consorzio I.C.E.P.E., con sede in Napoli, non è riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4664)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti del Maglificio Magil di Modugno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Vista la propria deliberazione con la quale era stata accertata la condizione di crisi aziendale del Maglificio Magil di Modugno (Bari) con decorrenza 1° dicembre 1979;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale si evidenzia che l'attività produttiva della predetta società è cessata e che l'azienda è stata alienata;

Considerato che non sussistono possibilità di riassorbimento della manodopera sospesa da parte del Maglificio Magil;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Maglificio Magil di Modugno (Bari) non può ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4663)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della società S.r.l. Interfil, in Firenze.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale della società S.r.l. Interfil che ha sospeso otto dipendenti, su un organico di trentadue unità, a causa di una diminuzione delle commesse di lavoro;

Considerato che le difficoltà denunciate dalla società S.r.l. Interfil non sono di particolare rilevanza;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Delibera:

La società S.r.l. Interfil, con sede in Firenze, non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4666)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Ocma & C. S.n.c., in Ascoli Piceno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Ocma & C. S.n.c. che ha sospeso tre dipendenti, su un organico di ventisette unità, a causa di una diminuzione delle commesse di lavoro;

Considerato che le difficoltà denunciate dalla società Ocma non sono di particolare rilevanza;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Ocma & C. S.n.c., con sede in Ascoli Piceno, non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4665)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove pratiche del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di assistente tecnico (ruolo tecnico) per stenografo resocontista presso gli uffici della sede centrale in Roma.

Le prove pratiche del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di assistente tecnico (ruolo tecnico) per stenografo resocontista presso gli uffici della sede centrale in Roma, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 99 del 10 aprile 1982, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, viale della Letteratura (Eur), nei giorni 25 e 26 ottobre 1982, con inizio alle ore 7,30.

(4689)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente (ruolo amministrativo) per addetto di segreteria per i rapporti con l'estero presso la sede centrale in Roma.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente (ruolo amministrativo) per addetto di segreteria per i rapporti con l'estero presso la sede centrale in Roma, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 99 del 10 aprile 1982, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, viale della Letteratura (Eur), nei giorni 14-15 e 16 ottobre 1982, con inizio alle ore 7,30.

(4690)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo (ex carriera esecutiva) del ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti, un concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo, in prova, (ex carriera esecutiva), del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, con sola sede centrale in Roma alla via della Purificazione n. 31 (c.a.p. 00187).

Ai sensi dell'art. 61 del vigente regolamento organico del personale, uno dei suddetti posti è riservato al personale di ruolo della Cassa; appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissibilità della domanda o con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica di commesso.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e diretta alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti - Direzione generale - Via della Purificazione n. 31 - 00187 Roma, dovrà pervenire alla Cassa, a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato, con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda si considera prodotta in tempo utile se consegnata al predetto servizio postale entro il termine indicato. A tal fine, fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli interessati, previa richiesta, potranno ricevere copia integrale del bando di concorso, dello schema della domanda e del programma di esame, ovvero prenderne visione presso gli uffici della direzione generale della Cassa.

(4688)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(604/S)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN CHIETI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale civile di Guardiagrele

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale civile di Guardiagrele.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità, in Pescara.

(605/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 266 del 27 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda farmaceutica municipalizzata di Firenze: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore generale.

Azienda farmaceutica municipalizzata di Montevarchi: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Fondazione « Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi ved. Girola », in Milano - Ente pubblico di assistenza e beneficienza per la protezione e l'assistenza degli orfani delle provincie lombarde, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ragioniere.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale « Zona 21 » del Casentino, in Bibbiena-Stazione: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.

Azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo di Spoleto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore.

Unità sanitaria locale n. 30 - Associazione intercomunale « Area senese », in Siena: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di servizio trasfusionale.

Ente ospedaliero generale di zona « C. Basilotta », in Nicosia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico fisioterapista, di infermiere professionale, e riapertura dei termini per posti di capo-sala e di ostetrica.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore tecnico-professionale.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1982, n. **45.**

Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 24 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PRELIMINARI

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

In coerenza con gli obiettivi della programmazione, la materia delle opere pubbliche e di interesse pubblico, di rilevanza locale e regionale è disciplinata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento, dalla presente legge, principalmente al fine di consentire forme di decentramento funzionale, di accelerazione della spesa e di snellimento delle procedure.

Art. 2.

Progetti organici di sviluppo

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, l'amministrazione regionale — nel quadro della formazione del piano regionale di sviluppo — elabora progetti organici di sviluppo nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

Nel corso della elaborazione e della predisposizione dei progetti organici di sviluppo nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico che, per la loro ampiezza e la loro localizzazione, possono incidere nella struttura economica, sociale ed etnica del territorio regionale a cui è interessata la minoranza linguistica slovena, saranno salvaguardati i legittimi diritti etnico-economici della minoranza stessa.

Capo II

PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 3.

Controlli tecnici

Sono soggetti all'esame del comitato tecnico regionale, indipendentemente dalle forme e fonti di finanziamento, i progetti generali — di massima o esecutivi — delle opere pubbliche di competenza ovvero di iniziativa delle comunità montane e collinari, degli Enti locali territoriali e dei loro consorzi, nonché degli altri enti pubblici, relativi a:

a) opere ospedaliere;

b) fognature, con i relativi impianti di trattamento;

c) acquedotti;

d) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e discariche controllate;

e) impianti per il prelievo e la distribuzione del gas naturale;

f) opere ed infrastrutture di comunicazione e trasporto di rilevante interesse;

g) opere marittime e portuali non di competenza statale.

Sono soggette all'esame del comitato tecnico regionale le varianti sostanziali che alterano la natura dei progetti generali sopraelencati, escluse quelle riguardanti il solo quadro economico.

Il parere di cui al primo comma dovrà essere comunicato all'ente interessato ed al comitato di controllo territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della notizia o degli atti richiesti.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato all'ente interessato anche per via telegrafica.

Trascorsi i termini di cui al terzo comma, senza che sia stato comunicato il parere, il medesimo si intende positivamente espresso.

Art. 4.

Progettazione per pubblico concorso e contratti a trattativa privata

Per le opere che richiedono un eccezionale impegno progettuale e per la cui realizzazione non venga scelto l'istituto della concessione, oppure per le quali gli enti interessati non si possono avvalere del proprio ufficio tecnico o dell'ufficio tecnico consortile, è prescritta la progettazione per pubblico concorso.

In deroga al disposto degli articoli 3 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, gli enti interessati possono provvedere, mediante ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, agli appalti ed alle forniture d'opere pubbliche di importo non superiore a L. 500.000.000.

Art. 5.

Interventi regionali

L'amministrazione regionale cura l'emanazione di regolamenti in materia di lavori pubblici, anche in deroga alle vigenti norme regolamentari dello Stato avvalendosi eventualmente anche di consulenze esterne, in particolare per quello che concerne gli affidamenti di incarichi di progettazione, collaudo e direzione lavori, la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche, la revisione prezzi.

E' istituito presso la direzione regionale dei lavori pubblici un centro di documentazione per i problemi dei lavori pubblici, cui spetta il compito di apprestare studi, acquisire documentazione e dati, svolgere ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi.

Capo III

CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI REGIONALI

Art. 6.

Ammissibilità ai finanziamenti regionali

In conformità all'ordinamento regionale vigente ed ai contenuti del piano regionale di sviluppo, l'ammissibilità delle opere pubbliche o di interesse pubblico di rilevanza locale o regionale ai finanziamenti regionali è subordinata alla loro inclusione nei progetti previsti dal successivo art. 7.

Art. 7.

Predisposizione dei progetti organici di sviluppo

I progetti organici di sviluppo vengono predisposti, e periodicamente aggiornati, dalla direzione regionale competente per settore d'intervento, d'intesa con la direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la direzione regionale dei lavori pubblici, che si avvale anche delle direzioni provinciali, e la ragioneria generale.

Art. 8.

Classificazione delle opere sulla base di indici parametrici del costo

Gli enti trasmettono i progetti di massima o esecutivi delle opere incluse negli appositi progetti organici di sviluppo, di cui al precedente articolo, alla direzione regionale competente che provvede, entro trenta giorni, alla classificazione delle opere stesse sulla base di appositi indici parametrici del costo.

Art. 9

Fissazione degli indici parametrici

Gli indici parametrici di cui al precedente articolo 8 sono fissati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.

Con le stesse modalità si provvederà tempestivamente al loro aggiornamento in relazione alla eventuale variazione dei costi delle opere.

Art. 10.

Concessione del finanziamento

La concessione del finanziamento è disposta dal dirigente preposto alla direzione regionale competente, per un importo derivante dalla classificazione di cui all'art. 8, a seguito della presentazione da parte dell'ente della deliberazione, divenuta efficace ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, di adozione del progetto esecutivo dell'opera.

Qualora il progetto generale dell'opera sia stato sottoposto all'esame del C.T.R. ai sensi del precedente art. 3, l'ente dovrà altresì, con la deliberazione di cui al primo comma, attestare espressamente la conformità del progetto esecutivo a quello generale, salva l'ipotesi di identità tra i due progetti.

La concessione del contributo si intende effettuata per l'opera, e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

Art. 11.

Erogazione in conto capitale del finanziamento

L'erogazione in conto capitale del finanziamento concesso agli enti interessati ha luogo mediante anticipazioni:

nella misura del 50% dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, comprensivo di tutte le voci del quadro economico, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori principali sottoscritto dall'impresa e vistato dal legale rappresentante dell'ente, o, qualora l'ente acquisisca direttamente i materiali antecedentemente alla consegna dei lavori, dietro presentazione dell'ordine di fornitura dei materiali stessi, per un valore di almeno il 20% dell'importo risultante dal provvedimento di concessione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente;

nella misura dell'ulteriore 40% del predetto importo, dietro presentazione della dichiarazione del direttore provinciale dei lavori pubblici competente attestante la conformità dei lavori al progetto esecutivo nonchè l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 40% dell'importo risultante dal provvedimento di concessione;

nella misura restante, pari alla rata di saldo dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, dietro presentazione da parte dell'ente della deliberazione, divenuta efficace, di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, della documentazione attestante l'avvenuta acquisizione a qualsiasi titolo delle aree necessarie, nonchè a seguito dell'approvazione da parte del direttore regionale competente, di apposita relazione del collaudatore acclarante la regolarità dei rapporti tra l'amministrazione regionale e l'ente predetto nonché la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo.

Per le opere di importo inferiore a 500 milioni il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

In tale ipotesi la relazione di cui al primo comma, terzo alinea, è redatta dal direttore provinciale competente.

L'ente beneficiario dovrà inviare alla direzione regionale competente la deliberazione, divenuta efficace ai sensi di legge, di adozione delle perizie suppletive e di variante; qualora la direzione regionale anzidetta non si pronunci entro trenta giorni dalla ricezione della stessa il contributo inizialmente concesso si intende confermato.

La Regione revoca la concessione del finanziamento solo qualora accerti che le finalità dell'opera inizialmente ammessa a contributo risultino radicalmente modificate.

La riduzione dell'importo risultante dal decreto di concessione del contributo è consentita contestualmente all'erogazione della rata di saldo, solo qualora il costo complessivo dell'opera risulti inferiore a detto importo, salvi restando i limiti massimi di contributo previsto dalle singole leggi di intervento.

Art. 12.

Erogazione del finanziamento in annualità

Fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle specifiche leggi d'intervento, l'erogazione dei contributi in annualità avviene per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo. L'erogazione dei predetti contributi può essere effettuata anche direttamente a favore degli enti interessati dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori principali.

Art. 13.

Accertamento dello stato di avanzamento dei lavori

Anche nel caso in cui le opere fruiscano di contributo statale o regionale, l'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato dallo stesso ente interessato, il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui.

Art. 14.

Concessione di contributi in assenza di parametri

Fino all'emanazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 9, oppure qualora la parametrazione non risulti tecnicamente possibile, l'importo del finanziamento da concedersi ai sensi dell'art. 10 è commisurato alla spesa ammissibile desunta dal progetto esecutivo dell'opera regolarmente adottato.

La concessione del contributo si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

Art. 15.

Erogazione in conto capitale del finanziamento in assenza degli indici parametrici di cui all'art. 8

L'erogazione in conto capitale del finanziamento in assenza degli indici parametrici di cui all'art. 8 ha luogo con le modalità indicate al precedente art. 11.

Art. 16.

Erogazione del contributo a soggetti di diritto privato

Qualora i beneficiari del contributo regionale siano soggetti di diritto privato, ferme restando le disposizioni delle singole leggi d'intervento in ordine alle modalità di erogazione dei contributi, la concessione degli stessi è disposta previo parere degli organi di cui al capo VI della presente legge.

Spetta altresì al direttore regionale competente l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, ovvero, per le opere inferiori ai 500 milioni, del certificato di regolare esecuzione, previo parere del direttore provinciale dei lavori pubblici cui compete redigere la relazione acclarante di cui al primo comma, terzo alinea del precedente art. 11.

Art. 17.

Erogazione di contributi statali

L'erogazione dei contributi statali per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ivi compresi i finanziamenti a favore dell'edilizia scolastica, avviene nelle forme e modalità previste negli articoli precedenti.

Art. 18.

Opere in concessione

Ai fini della presente legge le opere regionali affidate in concessione a province, comuni, comunità montane e loro consorzi possono essere equiparate alle opere di competenza degli stessi, contestualmente all'atto di concessione.

Capo IV

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ E OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA

Art. 19.

Organi competenti

In attesa della ristrutturazione dell'amministrazione regionale è istituito, nell'ambito della direzione regionale dei lavori pubblici, il servizio espropriazioni con il compito di esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, costituzione di servitù coattive e di occupazioni temporanee e d'urgenza, di agevolare gli enti locali e le ditte esproprianti mediante consulenza tecnico-giuridica in materia, di coadiuvare le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e di curare la predisposizione di circolari interpretative in materia, promuovendo con ogni mezzo la diffusione a livello locale della conoscenza delle procedure espropriative.

Fuori dei casi di cui all'art. 21 e salva la competenza della giunta regionale sancita dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, spetta al dirigente del Servizio espropriazioni della direzione regionale dei lavori pubblici emettere la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, nonché esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza relative ad opere non a carico dello Stato da eseguirsi nel territorio regionale, eccezion fatta per quanto previsto dal successivo art. 20.

Art. 20.

Occupazione temporanea e d'urgenza

Per le opere di competenza dei comuni e delle province spetta rispettivamente al sindaco del comune ed al presidente della provincia, nel cui territorio le opere stesse devono essere eseguite, emettere l'autorizzazione all'occupazione temporanea e di urgenza nonché le eventuali proroghe anche per le occupazioni già autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento autorizzante l'occupazione temporanea di urgenza è notificato a cura dell'ente procedente, insieme con l'avviso di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

Spetta al sindaco del comune nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.

La redazione degli stati di consistenza dovrà avvenire nelle forme e nei modi previsti dall'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 23.

Gli stati di consistenza dovranno essere compilati in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.

Art. 21.

Dichiarazione implicita di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità

Riguardo alle opere pubbliche degli enti menzionati al precedente art. 3, primo comma, la dichiarazione di pubblica utilità nonché la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori sono implicite dalla data in cui diviene efficace ai sensi di legge la deliberazione di approvazione da parte degli enti stessi del progetto esecutivo, ove tali effetti non siano altrimenti previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.

Il provvedimento di concessione di contributo regionale per l'esecuzione di opere pubbliche e di interesse pubblico, di rilevanza locale e regionale, implica la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori, ove tali effetti non si siano verificati ai sensi del comma precedente ovvero in forza di altre disposizioni di legge statali o regionali.

Art. 22.

Termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni

Il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in mesi dodici per il loro inizio ed in mesi ventiquattro per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa di pubblica utilità e, per le ipotesi previste dal precedente art. 21, dalla data in cui divengono efficaci, ai sensi di legge, i provvedimenti ivi contemplati.

Eventuali proroghe dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni o termini diversi da quelli di cui al primo comma, sono concessi, solo per motivate circostanze:

a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

b) nelle altre ipotesi, dall'organo che esercita istituzionalmente il controllo sugli atti dell'ente interessato o dal presidente del comitato di controllo, quando trattasi di opere pubbliche degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

In ogni caso il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di cui al primo comma e, per l'avvio della procedura espropriativa, mediante il deposito degli atti di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ad un anno dalla data di emanazione di un'eventuale autorizzazione all'occupazione temporanea o d'urgenza.

I termini di cui ai commi precedenti valgono anche quando non ricorre la necessità di espropriazioni, ai fini della sola esecuzione dei lavori, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale.

Art. 23.

Estensione dell'obbligo della redazione degli stati di consistenza

Nell'ambito della procedura espropriativa, e ai soli fini dell'accertamento della qualità del bene da espropriare, la eventuale richiesta di emissione del provvedimento di rideterminazione dell'indennità presentata alle commisioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, deve essere accompagnata dagli stati di consistenza redatti nelle forme e nei modi di cui al precedente art. 20, anche nell'ipotesi in cui non vi sia occupazione temporanea e d'urgenza.

Art. 24.

In via di interpretazione autentica dell'art. 17 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, si intende che le disposizioni del predetto articolo si applicano ai soli interventi da realizzarsi con progetti approvati nei modi previsti dall'art. 14 della stessa legge, e non anche a quelli da realizzarsi in esecuzione di progetti divenuti già esecutivi prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, ancorché prevedenti l'acquisizione delle aree in piena proprietà, per i quali continuano ad applicarsi in materia di espropriazioni le disposizioni normative antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15.

Le opere relative alla costruzione di impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone previste nei progetti approvati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, riacquistano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblica utilità nonché l'urgenza ed indifferibilità dei lavori, e gli adempimenti e gli atti posti in essere ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, mantengono efficacia ai fini della prosecuzione del procedimento espropriativo. Le procedure rivolte all'acquisizione della piena proprietà delle aree interessate dai predetti impianti a fune dovranno essere concluse entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di ulteriori 12 mesi che potrà essere concessa dall'organo di cui al precedente art. 19.

Capo V

OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

Art. 25.

Progettazione, direzione e collaudo delle opere regionali

Le attribuzioni relative alla progettazione, alla direzione ed al collaudo delle opere da eseguirsi dalla Regione sono esercitate dalla direzione regionale dei lavori pubblici e vengono disciplinate dal presente capo V, fatte salve, per quanto concerne la progettazione e la direzione, le competenze espressamente attribuite ad altre direzioni regionali.

Art. 26.

Deliberazione delle opere ed approvazione dei progetti, sistema di esecuzione e procedimenti di formazione dei contratti

La giunta regionale può disporre, in deroga alle norme vigenti, limitatamente agli appalti e forniture di opere d'importo inferiore a L. 500.000.000, il ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa.

All'assessore ai lavori pubblici ed all'assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, porti ed attività emporiali spetta, ciascuno nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, determinare il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l'attuazione delle opere medesime, nonché la nomina del direttore dei lavori.

L'approvazione del progetto esecutivo da parte del direttore regionale competente ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 27.
Revisione dei prezzi contrattuali, riserve, transazione e non applicazione di penalità contrattuali

E' riservata al direttore regionale, nelle materie di propria competenza, la decisione sulle revisioni in aumento o in diminuzione dei prezzi degli appalti, nonché sulle domande o riserve formulate dall'appaltatore, sulle transazioni e sulla non applicazione di penalità contrattuali.

Art. 28.
Opere in economia

Le opere regionali comprese tra quelle menzionate nell'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, escluse quelle di prevenzione e soccorso per calamita naturali, sono decise dall'assessore regionale competente.

I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono approvate dal direttore regionale competente.

L'esecuzione dei relativi lavori, compresa la stipulazione dei contratti, è curata dal direttore regionale competente.

La decisione di cui al primo comma comporta la pubblica utilità dell'opera e l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.

Capo VI
ORGANI REGIONALI E LORO COMPETENZE SPECIFICHE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

Art. 29.
Comitato tecnico regionale

Presso la direzione dei lavori pubblici è istituito il comitato tecnico regionale, organo di consulenza tecnica dell'amministrazione regionale nei settori delle opere pubbliche, della urbanistica e della difesa del suolo.

Il comitato dura in carica cinque anni.

Il comitato si articola su cinque sezioni competenti rispettivamente per le seguenti materie:

1) edilizia;

2) urbanistica;

3) idraulica, geologia, difesa del suolo, infrastrutture energetiche;

4) viabilità ed infrastrutture di comunicazione e trasporto;

5) bonifica montana, forestazione, sistemazioni idraulico-forestali, protezione dell'ambiente naturale, piani economici di gestione e assestamento.

Le sezioni esprimono parere in via diretta sulle questioni che rientrano nelle attribuzioni del comitato.

Per l'esame di particolari problemi di rilievo interdisciplinare possono operare più sezioni congiuntamente.

Al comitato, a sezioni riunite, può essere, infine deferito l'esame di questioni di particolari complessità, che investono la competenza di più sezioni e che richiedono, di conseguenza, un apporto conoscitivo interdisciplinare.

Il comitato a sezioni riunite è presieduto dall'assessore ai lavori pubblici. Funge da vice presidente il direttore regionale dei lavori pubblici.

Il comitato adotta un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Funge da segretario del comitato e delle sue prime quattro sezioni un funzionario della direzione regionale dei lavori pubblici.

Art. 30.
Composizione delle sezioni del comitato tecnico regionale

Le prime quattro sezioni in cui si articola il comitato si compongono dei seguenti membri nominati dalla giunta regionale:

1) due esperti nelle materie di competenza, elevati a tre per la sezione seconda e terza, scelti tra otto nominativi proposti dagli ordini o da associazioni professionali interessati e precisamente:

a) dall'Ordine degli architetti e degli ingegneri per la sezione prima;

b) dall'Ordine degli architetti, degli ingegneri e dalla Associazione nazionale degli urbanisti per la sezione seconda;

c) dall'Ordine degli ingegneri, dei geologi e degli agronomi per la sezione terza;

d) dall'Ordine degli ingegneri e dei geologi per la sezione quarta;

2) un esperto nella materia di competenza scelto tra quattro nominativi proposti dai collegi professionali interessati, e precisamente:

a) dai collegi dei geometri e dei periti industriali per le sezioni prima, seconda e quarta;

b) dal collegio dei periti agrari per la sezione terza;

3) tre funzionari di ruolo appartenenti a specializzazioni tecniche, elevati a quattro per la sezione seconda, designati dalle direzioni regionali competenti e precisamente:

a) dalla direzione regionale dei lavori pubblici per la sezione prima;

b) dalla direzione regionale dei lavori pubblici in numero di due, dalla direzione regionale della pianificazione e bilancio e dalla direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali per la sezione seconda;

c) dalla direzione regionale dei lavori pubblici, dalla direzione regionale dell'agricoltura e dalla direzione regionale della pianificazione e bilancio per la sezione terza;

d) dalla direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, dalla direzione regionale dei lavori pubblici e dalla direzione regionale della pianificazione e bilancio per la sezione quarta.

Per la composizione della sezione quinta si applica il disposto del terzo comma dell'art. 39 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.

Ai lavori della sezione possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, un funzionario della direzione o ufficio regionale interessato alla questione sottoposta all'esame della sezione stessa, nonchè per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici particolarmente esperti.

Qualora gli ordini e i collegi professionali richiesti di proporre nominativi di rispettiva competenza non provvedano entro il termine di tre mesi, la giunta regionale procede direttamente alla scelta ed alla nomina dei componenti esperti delle sezioni.

Qualora il presidente partecipi alla seduta di una delle sezioni, la presiede.

Del comitato fa parte di diritto il direttore regionale dei lavori pubblici, il quale, in assenza dell'assessore, presiede ogni singola sezione con facoltà di delegare un componente la sezione stessa.

Relativamente alla presidenza ed alla località di normale riunione della sezione quinta si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 39 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22. In assenza dell'assessore la sezione quinta è presieduta dal direttore regionale delle foreste o da un suo delegato. Funge da segretario della medesima sezione un funzionario della direzione regionale delle foreste.

Art. 31.
Attribuzioni del comitato tecnico regionale

Il comitato tecnico regionale esercita funzioni consultive, pronunciandosi con motivate relazioni tecniche, sulle questioni allo stesso sottoposte nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 29, con riferimento, in particolare, agli interventi di cui all'art. 5 ed alla fissazione degli indici parametrici di cui all'art. 9.

Relativamente alla materia urbanistica, il comitato tecnico regionale esprime parere sugli strumenti urbanistici adottati da comuni o consorzi urbanistici di comuni o consorzi comprensoriali, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 41; detto parere dovrà essere espresso entro sei mesi.

Il comitato esprime parere sui progetti di opere di cui all'art. 3 e loro varianti sostanziali.

Relativamente alle opere regionali disciplinate dal capo V della presente legge, il comitato tecnico regionale esprime parere sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonchè sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all'intera opera, ecceda l'importo di lire 1.000 milioni.

Relativamente alle opere di interesse locale e regionale di pertinenza di privati o di enti diversi da quelli menzionati nell'art. 3, il comitato, quando debba concedersi un contributo statale o regionale ed in ogni altro caso in cui l'amministrazione debba pronunciarsi sulle opere medesime, esprime parere sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, nonchè sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all'intera opera, ecceda l'importo di lire 500 milioni.

Spettano inoltre al comitato le competenze consultive previste dall'ordinamento vigente in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di costruzione di impianti elettrici.

Il comitato tecnico regionale, così come costituito ai sensi della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, resta in carica per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo sino alla data della sua ricostituzione in conformità degli articoli 29 e 30 della presente legge.

Art. 32.

Attribuzioni particolari del direttore regionale dei lavori pubblici e del direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali

Relativamente alle opere regionali disciplinate dal capo V è demandato al direttore regionale dei lavori pubblici:

1) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall'art. 16 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dall'articolo 30 del Capitolare Generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;

2) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

3) di esprimere parere sul sistema di esecuzione delle opere di importo superiore a lire 1.000 milioni e sui procedimenti contrattuali da eseguirsi per l'attuazione di dette opere;

4) di esprimere parere sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti.

Per le opere rientranti nelle materie indicate dall'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 nel testo sostituito dall'art. 6 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 le attribuzioni di cui sopra sono esercitate dal direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Art. 33.

Attribuzioni particolari dei direttori dei servizi tecnici della direzione regionale dei lavori pubblici e della direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali

Relativamente alle opere regionali disciplinate dal capo V, il direttore del competente servizio tecnico della direzione regionale dei lavori pubblici esprime parere:

1) sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonchè sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che non ecceda l'importo di lire 1.000 milioni;

2) sul sistema di esecuzione delle opere d'importo non superiore a lire 1.000 milioni e sui procedimenti contrattuali da eseguirsi per l'attuazione di dette opere;

3) sulle materie di cui all'art. 27.

Per le opere rientranti nelle materie indicate dall'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 nel testo sostituito dall'art. 6 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 le attribuzioni di cui sopra sono esercitate dal direttore del competente servizio tecnico della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

Art. 34.

Attribuzioni del direttore provinciale dei lavori pubblici

Relativamente alle opere di privati o di enti diversi da quelli menzionati all'art. 3, il direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere:

1) sui progetti e sugli elaborati tecnici quando essi prevedano una spesa non eccedente l'importo di lire 500 milioni, anche se trattasi di singoli progetti di stralcio di progetti generali di importo superiore, purchè quest'ultimo abbia già ottenuto il positivo parere del comitato;

2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali o di previsione di spesa ai progetti ed agli altri elaborati tecnici, quando non comporti un aumento della spesa al di sopra del limite di lire 500 milioni, ovvero che consistano nel solo aumento della previsione di spesa, anche oltre il predetto limite, purchè sia mantenuta l'identità delle previsioni tecniche del progetto o dell'elaborato, nonchè sulle mutazioni che comportino riduzioni della spesa al di sotto del limite di lire 1.000 milioni.

Il parere dovrà essere reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di competenza dell'ingegnere capo del genio civile, ivi compresa l'alta sorveglianza, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello statuto e non attribuite ad altri uffici regionali, sono esercitate dal direttore provinciale dei lavori pubblici.

Sono esercitate dal direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio tutte le attribuzioni amministrative in materia di utilizzazioni di acque pubbliche ed autorizzazioni di impianti elettrici, già di competenza di organi dello Stato e trasferite alla regione con le norme di attuazione dello statuto regionale, eccezion fatta:

a) per quelle inerenti l'attività finanziaria e contabile di competenza della direzione regionale della Ragioneria generale;

b) per quella riservata all'Amministrazione regionale e di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, spettante alla giunta regionale.

Qualora vi siano opposizioni di privati, è facoltà del direttore provinciale di chiedere il parere in merito del comitato tecnico regionale.

Il direttore provinciale esprime giudizio tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti e affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata.

Spetta al direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente esprimere in forma preventiva e vincolante, sentito il responsabile del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell'U.S.L., il proprio parere ed accertare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366, sulle deliberazioni degli enti locali relative a nuovi impianti per i servizi di nettezza urbana e per gli stabilimenti di cernita e di utilizzazione, sia industriale che agricola, dei rifiuti.

Il parere di cui al comma precedente non è richiesto qualora l'ubicazione degli impianti e stabilimenti suddetti sia prevista nello strumento urbanistico comunale vigente.

Spettano altresì al direttore provinciale i compiti di cui all'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e all'art. 93 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Capo VII

COLLAUDI DI OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 35.

Elenco regionale dei collaudatori

E' istitutito presso la direzione dei lavori pubblici l'elenco regionale dei collaudatori.

Nell'elenco possono essere iscritti, a domanda, distinti per specialità:

a) ingegneri, architetti, geologi, agronomi, dottori forestali, nonché geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni nel personale delle amministrazioni dello Stato o in altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza;

b) ingegneri, architetti, agronomi, geologi, dottori forestali, nonché geometri, periti industriali e agrari che essendo liberi professionisti o dipendenti di enti privati siano iscritti interrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

Art. 36.

Specializzazione degli elenchi

In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente per non più di tre delle specializzazioni appresso indicate. L'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato e per le specializzazioni con detti limiti compatibili.

Le specializzazioni contemplate nell'elenco sono le seguenti:

1) opere edili;

2) impianti tecnologici;

3) opere stradali e ferroviarie;

4) opere igienico-sanitarie;

5) opere idrauliche, marittime e portuali;

6) opere di sistemazione forestale;

7) opere di sistemazione agraria;

8) lavori geologici ed idrogeologici;

9) rilievi, operazioni topografiche, restituzione, disegno ed elaborazioni cartografiche in genere.

Art. 37.

Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco

Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, è istituita presso la Direzione regionale dei lavori pubblici una Commissione composta:

1) dal Direttore regionale dei lavori pubblici, in qualità di Presidente;

2) da quattro dirigenti rispettivamente designati dal direttore regionale dei lavori pubblici, dal direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, dal direttore regionale dell'agricoltura e dal direttore regionale delle foreste;

3) da un tecnico laureato congiuntamente designato dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della regione;

4) da un tecnico diplomato congiuntamente designato dai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali ed agrari della regione;

5) da un funzionario della direzione dei lavori pubblici con mansioni di segretario.

Art. 38.

Scelta e nomina dei collaudatori - Conferimento di altri incarichi

La scelta del collaudatore, relativamente ad opere pubbliche o di pubblica utilità, poste in essere sia da enti pubblici che da altri soggetti, deve essere fatta tra i professionisti iscritti nello elenco regionale di cui al precedente art. 35 tenendo conto dei limiti di competenza professionale.

Quando per le opere di cui al precedente comma sia stato concesso un contributo o concorso finanziario, statale o regionale, alla nomina del collaudatore provvede l'assessore regionale ai lavori pubblici.

Per le opere pubbliche regionali, di cui al capo V la nomina del collaudatore spetta all'assessore regionale ai lavori pubblici.

Nei limiti delle comptenze professionali determinate dalle vigenti leggi, a tecnici diplomati, iscritti nell'elenco di cui al presente capo, possono essere affidati dai competenti organi regionali incarichi di rilievi e perizie, di stima e compilazione di stati di consistenza, da effettuare ai fini espropriativi e di occupazioni temporanee.

Il collaudo non può essere affidato a coloro che hanno direttamente esercitato sui lavori un'attività di controllo e vigilanza o che siano comunque intervenuti nella progettazione, direzione od esecuzione dell'opera, esclusa la partecipazione a qualsiasi titolo alla riunione del comitato tecnico regionale in cui si è discusso dell'opera.

L'elenco dei collaudatori nominati viene trimestralmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con le rispettive opere affidate.

Art. 39.

Sanzioni ed obbligo delle segnalazioni

La commissione può ammonire, sospendere o cancellare motivatamente dall'elenco chi abbia mostrato imperizia o negligenza, inosservanza di disposizioni legislative o regolamenti, o, comunque, abbia dato luogo a rilievi nell'espletamento di precedenti incarichi, ovvero che, senza giustificato motivo, non abbia assolto il compito affidato entro il termine assegnatogli.

I funzionari, gli uffici e gli organi delle pubbliche amministrazioni venuti a conoscenza, nell'esercizio delle rispettive funzioni, di elementi di giudizio che possono configurare causa di applicazione delle sanzioni ai sensi del precedente comma devono segnalarli alla commissione per la formazione e tenuta degli elenchi regionali.

Capo VIII

DISPOSIZIONI URBANISTICHE

Art. 40.

Esclusione dell'autorizzazione preventiva

Le varianti agli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione regionale.

Art. 41.

Varianti agli strumenti urbanistici

Fino all'attuazione della pianificazione a livello comprensoriale nel territorio regionale non sono soggette ad approvazione del presidente della giunta regionale, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che comportino rispetto agli stessi:

a) un aumento delle dotazioni delle aree destinate a servizi pubblici;

b) una riduzione delle aree e dei volumi complessivamente destinati alla residenza.

Le varianti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione per estratto della delibera comunale di cui all'ultimo comma del successivo articolo 42 nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 42.

Osservazioni alle varianti

Alle varianti di cui all'articolo precedente, una volta adottate, si applica la procedura di cui alle vigenti leggi urbanistiche.

Il consiglio comunale può altresì, in sede di esame delle osservazioni eventualmente pervenute, introdurre le modifiche ritenute opportune, senza procedere ad ulteriore pubblicazione.

La deliberazione con cui il consiglio comunale si pronuncia sulle osservazioni, ovvero prende obbligatoriamente atto della loro mancata presentazione, consegue i medesimi effetti derivanti dall'atto di approvazione di cui all'articolo precedente.

Art. 43.

Eliminazione dell'approvazione regionale degli strumenti urbanistici attuativi

A decorrere dall'approvazione della delibera comunale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al P.U.R., ovvero, nei casi in cui la stessa sia già stata approvata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti urbanistici attuativi dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali nonché dei programmi di fabbricazione annessi ai regolamenti edilizi non sono soggetti all'approvazione ovvero al nulla osta regionali, salvo quanto disposto dai successivi commi.

In sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali il presidente della giunta regionale può disporre che gli strumenti urbanistici attuativi che rivestono particolare interesse per l'assetto del territorio regionale siano soggetti all'approvazione o al nulla osta regionali.

Il consiglio comunale, in sede di esame delle osservazioni ed opposizioni ai piani particolareggiati, può introdurre le modifiche ritenute opportune senza procedere ad ulteriore pubblicazione.

La deliberazione con cui il consiglio comunale si pronuncia sulle osservazioni ed opposizioni, ovvero prende obbligatoriamente atto della loro mancata presentazione, fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo, consegue i medesimi effetti derivanti dall'atto di approvazione presidenziale ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

I comuni che intendono adottare il piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, od ampliare quello già approvato, devono preventivamente richiedere l'autorizzazione dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

Copia degli strumenti urbanistici attuativi è inviata entro dieci giorni dalla delibera di approvazione degli stessi alla direzione regionale dei lavori pubblici.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano agli strumenti urbanistici attuativi adottati od approvati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

Eliminazione parere urbanistico

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto il parere di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 45.

All'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, modificata ed integrata con legge regionale 17 luglio 1972, n. 30 e con legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, è abrogata la frase: « limitatamente alle zone di interesse storico od artistico o di particolare pregio ambientale ».

Art. 46.

Regolamento edilizio tipo

La Regione è autorizzata ad emanare un regolamento edilizio tipo, che verrà approvato dal presidente della giunta regionale, sentita la giunta stessa.

Per i comuni che adotteranno il citato regolamento tipo, è abolita ogni approvazione regionale di regolamento edilizio.

Capo IX

Art. 47.

Norme transitorie, finali e finanziarie

Le funzioni di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, nei riguardi dei consorzi idraulici per le opere idrauliche di cui all'art. 5, n 14, dello statuto regionale, delle frazioni con patrimonio separato e degli altri enti locali agrari sono esercitate dal comitato competente all'esame degli atti del comune nel cui territorio gli organismi qui considerati hanno sede.

Art. 48.

Aggiornamento limiti di spesa

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, assunta su proposte dell'assessore ai lavori pubblici, possono venire aggiornati, in dipendenza delle variazioni dell'indice del costo della vita secondo le rilevazioni dell'ISTAT, gli importi considerati come limiti di competenza degli organi tecnici indicati dalla presente legge.

Art. 49.

Le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14 concernenti la concessione e l'erogazione del finanziamento nonchè l'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori si applicano anche ai procedimenti in corso.

Art. 50.

Al fine di garantire un sistematico controllo della attuazione dei programmi regionali nel settore delle opere pubbliche, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 1 della presente legge, gli enti locali territoriali ed istituzionali dovranno comunicare alla direzione regionale dei lavori pubblici, con almeno sessanta giorni di anticipo, la data presumibile di indizione delle gare per l'affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche di importo superiore a 500 milioni di lire.

Gli enti predetti sono tenuti, altresì, a comunicare alla medesima direzione regionale l'esito della gara entro dieci giorni dallo svolgimento della stessa.

Art. 51.

Sono abrogati la legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, il capo II della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, e l'art. 9 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.

Art. 52.

Al primo comma dell'art. 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è soppressa l'espressione «ai sensi e per gli effetti del capo V, articoli 21 e 22 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24».

Agli articoli 29 e 37 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, i riferimenti agli articoli 27, quarto comma, 28, 29 e 36 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, si intendono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli 31, quarto comma, 32, 33 e 38 della presente legge

All'art. 39 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, il riferimento all'art. 26 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, si intende sostituito dal riferimento all'art. 30 della presente legge.

Art. 53.

Per le finalità di cui al precedente art. 5, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 9 - categoria III - il capitolo 3056 con la denominazione «Spese per il centro di documentazione per i problemi dei lavori pubblici» e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascun esercizio.

All'onere complessivo di lire 450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dell'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 3056 viene riportato nell'elenco n 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 54.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, addì 24 luglio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1982, n. **46**.

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'U.S.L.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del 24 luglio 1982*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta da sei membri effettivi, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre disegnati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale.

Per ciascun membro effettivo, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato e designato un membro supplente.

Tutti i membri — effettivi e supplenti — devono essere dipendenti dell'unità sanitaria locale.

Nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale entro il termine di giorni trenta decorrenti da quello del ricevimento della richiesta da parte del presidente del comitato di gestione.

Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.

Art. 2.

Nomina dei membri da parte dell'unità sanitaria locale

Alla nomina dei tre membri effettivi di sua spettanza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a un nome. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano d'età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei membri effettivi già nominati.

Le deliberazioni adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all'organo di controllo secondo quanto dispone l'art. 17 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 e successive modificazioni.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione alle organizzazioni sindacali firmatarie come parte contraente degli accordi di lavoro e presenti nell'unità sanitaria locale.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

Ove le predette non pervengano alla designazione congiunta, i componenti saranno nominati dal comitato di gestione con le procedure di cui all'art. 2.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro effettivo, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al primo comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione assegna a pena di decadenza un ulteriore termine di giorni quindici, trascorso inutilmente il quale provvede in merito il comitato di gestione con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 4.

Costituzione

La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento, il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo di cui all'allegato 1, tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Art. 5.

Insediamento

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi, con votazione segreta, e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo, il presidente del comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione, dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva.

In detta seconda seduta risulta eletto il membro effettivo che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano di età fra i presenti.

Art. 6.

Durata in carico e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro sessanta giorni dalla scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi, nonchè qualora, per tre riunioni successive, non venga raggiunta la maggioranza prevista al primo comma del successivo art. 10.

All'uopo il presidente del comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Il presidente ed i membri effettivi della commissione non possono essere confermati; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7.

Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamnto di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla legge; in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione.

All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendone constatare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designante, salvo sua diversa determinazione.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto da una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 5, ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto all'ultimo comma del successivo articolo.

Art. 8.

Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine ai procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente. I membri supplenti hanno diritto di intervenire a tutte le riunioni della commissione, ma la loro presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza del corrispondente membro effettivo.

Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo, decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo membro effettivo, fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente art. 6.

La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione sia al presidente del comitato di gestione.

Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successivo; a tale fine si procede con le modalità ed i criteri indicati all'art. 2 se trattasi di membro nominato, ed all'art. 3 in caso di membro designato.

Art. 9.

Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e tra l'altro provvede alla tenuta obbligatoria:

di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;

di un registro di spedizione;

di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli inoltre firma unitamente al presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

In caso di dimissioni o decadenza del segretario provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4; in caso di legittimo impedimento del segretario provvede per la sua temporanea sostituzione il presidente del comitato di gestione, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.

Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 10.

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al penultimo comma dell'art. 1, nonché i membri supplenti che intervengano in presenza dei membri effettivi.

Salvo quanto previsto all'art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 11.

Rinvio ad altre normative

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonché alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 luglio 1982

COMELLI

(4530)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. **47.**

Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 28 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all'estero, nelle materie di competenza regionale, da espletarsi comunque nei limiti e con le forme previste dalle norme richiamate al successivo art. 3.

I finanziamenti di cui alla presente legge concernono in particolare le iniziative promosse sia sul territorio regionale sia al di fuori dello stesso anche nell'ambito delle comunità ed organismi di cui fanno parte pure regioni appartenenti a Stati confinanti o ad essi contigui.

Art. 2.

Tra gli interventi finanziari di cui alla presente legge sono compresi:

quelli necessari ad organizzare direttamente ovvero a concorrere all'organizzazione di manifestazioni, visite, convegni e seminari;

quelli volti a promuovere direttamente od a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell'ambito delle attività di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le iniziative previste dalla presente legge sono intraprese dalla Regione con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'amministrazione regionale, il dipendente dell'ottavo livello cui sia affidato, alle dipendenze del presidente della giunta regionale, l'incarico di dirigere le attività connesse con i compiti derivanti dall'attuazione della presente legge, è equiparato, ai fini dell'applicazione della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai direttori di servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l'altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di una unità organizzativa flessibile, equiparabile ad un servizio.

Art. 5.

I finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano anche ad iniziative già promosse nel 1982.

Art. 6.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - segreteria generale - categoria III, il cap. 263 con la denominazione: «Spese e contributi per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 263 viene riportato nell'elenco n. 1, allegato ai bilanci predetti.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 luglio 1982

COMELLI

(4531)

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **48.**

Riapertura del termine di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1979, n. 50.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 3 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riaperto il termine di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 50.

Le domande per la concessione delle anticipazioni previste per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge medesima, devono essere presentate al sindaco del comune di Torviscosa entro il 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Per i fini di cui all'articolo precedente ed in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 50, il comune di Torviscosa è autorizzato ad impiegare prioritariamente la quota della speciale sovvenzione «una tantum» non ancora utilizzata nonchè i rientri delle anticipazioni già concesse.

Art. 3.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 27 agosto 1979, n. 50.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. **49.**

Interventi regionali per la progettazione di opere igienico-sanitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **72** *del* 3 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la realizzazione di opere igienico-sanitarie, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere la progettazione di opere igienico-sanitarie nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale del settore.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, loro consorzi e comunità montane, per la progettazione di opere igienico-sanitarie, contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile.

L'erogazione del contributo avrà luogo, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% dell'ammontare del contributo concesso all'atto della consegna alla direzione regionale dei lavori pubblici della deliberazione di approvazione dell'affidamento dell'incarico, divenuta efficace ai sensi di legge; nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo concesso, all'atto della consegna alla direzione regionale dei lavori pubblici della deliberazione di approvazione del progetto, divenuta efficace ai sensi di legge, corredata della fattura rilasciata dal professionista o dagli organismi di ricerca od altra organizzazione a cui è stato affidato l'incarico progettuale.

Art. 3.

Nel caso in cui i progetti esecutivi godano dei benefici di cui alla presente legge la percentuale di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, viene ridotta al 5%.

Art. 4.

Per la finalità prevista dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1983, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap 8401 con la denominazione «contributi ai comuni, loro consorzi e comunità montane per la progettazione di opere igienico-sanitarie» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 20, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. 50.

Delega alle amministrazioni provinciali e comunali del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72) *del* 3 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dall'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959, nel testo sostituito con l'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, sono delegate, per le strade di rispettiva proprietà, le amministrazioni provinciali e comunali.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. 51.

Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72) *del* 3 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI ARTIGIANI

Art. 1.

Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dell'artigianato secondo gli obiettivi del piano regionale di sviluppo con particolare riferimento a quello del riequilibrio economico e territoriale delle aree deboli, la regione Friuli-Venezia Giulia concede contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane.

Il contributo regionale è concesso per l'acquisto delle aree e dei locali necessari, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonchè per la formazione delle scorte necessarie, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, entro il limite del 30% del complessivo importo ammesso a contributo.

Art. 2.

Agli effetti della concessione dei contributi di cui all'art. 1 la Regione, ai sensi della legge 7 agosto 1971, n. 685, si avvale della Cassa per il credito alle imprese artigiane e partecipa con un proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa medesima ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

Art. 3.

Il conferimento regionale di cui all'art. 2 della presente legge è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di mutuo eccedente gli importi massimi assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane determinata con le modalità di cui al successivo art. 4.

Nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti dello Stato ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, così come sostituito con l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, siano totalmente impegnate e nel caso in cui lo Stato non non dia luogo a conferimenti, l'intervento regionale può riguardare anche la parte di mutuo altrimenti assistibile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Nell'ipotesi indicata dal primo comma del presente articolo si dovrà dar corso alla stipulazione di un unico contratto di mutuo per ciascun richiedente il contributo.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore all'industria ed all'artigianato di concerto con l'assessore alle finanze, sentito il comitato regionale per l'artigianato, determinerà la misura del contributo sugli interessi nonché l'entità del finanziamento eccedente gli importi massimi assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 5.

I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle imprese qualificate artigiane ai sensi della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, ai consorzi fra imprese artigiane di cui al capo VI-*bis* della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, introdotto con l'art. 18 della legge regionale 27 aprile 1982, n. 29, nonchè ai consorzi misti di cui alla legge regionale 16 maggio 1974, n. 20.

L'onere finanziario necessario per far fronte alle richieste di contributo di cui al comma precedente graverà interamente sul conferimento regionale.

Art. 6.

Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge è riservata alla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria e all'artigianato, sentito il comitato regionale per l'artigianato, la facoltà di deliberare criteri prioritari, preferenziali o selettivi per categorie di investimento, per settori di attività economica ovvero per zone territoriali da adottarsi, nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, da parte del comitato tecnico regionale del Friuli-Venezia Giulia della Cassa per il credito alle imprese artigiane costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

Il comitato tecnico regionale del Friuli-Venezia Giulia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuto ad inviare annualmente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nonché sulla utilizzazione dei fondi.

Art. 7.

Gli interessi maturati sui conferimenti regionali effettuati ai sensi dell'art. 2 della presente legge andranno ad incrementare il fondo costituito dalla regione Friuli-Venezia Giulia presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi.

I rapporti tra la regione Friuli-Venezia Giulia e la Cassa per il credito alle imprese artigiane in ordine ai conferimenti previsti dalla presente legge saranno regolati da apposite convenzioni.

Art. 8.

L'assessore regionale all'industria e all'artigianato deposita annualmente presso la presidenza del consiglio regionale l'elenco delle ditte ammesse nell'anno antecedente ai benefici del presente capo, con l'indicazione dei relativi importi.

Art. 9.

Per le finalità previste dal presente capo è autorizzato, nell'esercizio 1983, un limite d'impegno di lire 800 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7869 con la denominazione «Contributi annui costanti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane sugli interessi dei mutui agevolati a medio termine ed a breve termine contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 35, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Capo II

MODIFICHE AL CAPO PRIMO DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30, CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DEL « FONDO RISCHI » DEI CONSORZI PROVINCIALI DI GARANZIA FIDI FRA LE IMPRESE ARTIGIANE E LE COOPERATIVE TRA IMPRESE ARTIGIANE DELLA REGIONE.

Art. 10.

L'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è sostituito come segue:

« L'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.) ha facoltà di devolvere, in tutto o in parte, in favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane di cui al precedente art. 1, i fondi disponibili e destinati in bilancio alla concessione dei contributi di cui al terzo comma, punto 1, della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17 e modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

I consorzi provinciali garanzia fidi gestiranno dette somme con contabilità separata, per le medesime finalità indicate al terzo comma, punto 1, della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17 e modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, e con le modalità che l'E.S.A. riterrà opportuno dettare al riguardo anche in relazione ai contenuti del piano regionale di sviluppo.

I consorzi provinciali garanzia fidi, all'atto della devoluzione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, sono obbligati a cooptare nel proprio consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'E.S.A. designato dal consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo.

I consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane, per le finalità di cui al presente articolo, apporteranno al proprio statuto le opportune modifiche.

E' fatto obbligo ai consorzi predetti di trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno all'ente per lo sviluppo dell'artigianato un rendiconto sull'utilizzazione dei fondi devoluti ai sensi del primo comma del presente articolo con l'indicazione dei beneficiari dei contributi e dell'entità delle agevolazioni applicate a ciascuna ditta.

Capo III

MODIFICHE AL CAPO SECONDO DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30, CONCERNENTE CONTRIBUTI SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE.

Art. 11.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, sono sostituiti dai seguenti:

« Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore di acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 100 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all'anno per ogni azienda beneficiaria.

Nella ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 100 milioni di lire ».

Art. 12.

All'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:

« Sull'ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito apposito comitato tecnico-consultivo istituito presso la direzione regionale dell'industria e dell'artigianato.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dall'assessore all'industria ed artigianato, che lo presiede;

b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative, designati dalle organizzazioni stesse;

c) da un rappresentante dell'E.S.A.

In caso di assenza o di impedimento dell'assessore alla industria e artigianato, assume la presidenza il direttore regionale della direzione dell'industria e artigianato o un suo sostituto.

I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislazione regionale e possono essere riconfermati.

Le mansioni di segretario possono essere svolte da un funzionario della direzione regionale dell'industria e artigianato.

Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, di L. 25.000. A coloro che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede il comitato spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Gli oneri relativi al funzionamento del comitato di cui al presente articolo faranno carico al cap. 1735 che presenta sufficiente disponibilità ».

Capo IV

OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA NORMATIVA
E DELLE CONDIZIONI RETRIBUTIVE VIGENTI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

Art. 13.

Non sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.

A tal fine dette imprese devono rilasciare sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Capo V

ABROGAZIONE DI NORME REGIONALI E REGIME DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE IN ESSERE

Art. 14.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17; gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52 e l'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 26.

Alle operazioni di credito agevolato per le quali siano stati concessi contributi in conto interessi ovvero garanzie fidejussorie da parte dell'amministrazione regionale o dall'E.S.A. ai sensi delle norme abrogate dal comma precedente continua ad applicarsi la disciplina dettata dalle norme stesse fino alla estinzione delle operazioni medesime.

Capo VI

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978, N. 30.

Art. 15.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.S.A. un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7873 con la denominazione « Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per gli interventi sul credito d'esercizio alle imprese artigiane » e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:

per lire 1.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 38, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per lire 500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 35, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

Art. 16.

Per le finalità previste dal capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane della Regione al fine di integrare il « Fondo rischi » costituito presso i consorzi medesimi a garanzia delle operazioni di credito a breve termine.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

L'onere di lire 1.000 milioni fa carico al cap. 7793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 36, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 17.

Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato in ciascuno degli esercizi 1982, 1983 e 1984 un limite d'impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per i diversi esercizi come segue:

esercizio 1982	lire 300 milioni
esercizio 1983	» 600 »
esercizi dal 1984 al 1986	» 900 »
esercizio 1987	» 600 »
esercizio 1988	» 300 »

L'onere di lire 1.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.800 milioni.

Al predetto onere di lire 1.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 37, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate dal 1985 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 agosto 1982

COMELLI

(4532)

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 52.

Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 21 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 18 NOVEMBRE 1976, N. 60 E 23 NOVEMBRE 1981, N. 77

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 42 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:

« I contributi sono concessi a seguito della presentazione del progetto esecutivo delle opere, munito del visto della competente soprintendenza, a norma dell'art. 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 o dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, numero 1497 ».

Art. 2.

In via di interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, il testo dell'art. 4-*bis* della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, aggiunto con la legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

« L'attività riguardante il restauro è condotta d'intesa con i competenti organi dello Stato; quella riguardante la ricerca archeologica è effettuata subordinatamente alla concessione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dall'art. 45 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e richiesta per il tramite della competente soprintendenza ».

Art. 3.

Nell'art. 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, le parole « immobili di notevole valore artistico, storico o culturale » sono sostituite dalle parole « immobili che presentino notevole valore artistico, storico o culturale ».

Art. 4.

Il termine fissato dall'art. 15 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 14 della medesima legge è riaperto, per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il punto 2) dell'art. 15 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è sostituito dal seguente:

« 2) copia del decreto di vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari ovvero gli elementi per la classificazione e la schedatura dell'immobile secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 6.

Nell'art. 16 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, al primo comma è anteposto il seguente comma:

« I contributi previsti dal precedente art. 14 per il restauro e la sistemazione degli immobili ivi indicati sono concessi a seguito della presentazione del progetto esecutivo delle opere, munito del visto della competente soprintendenza, a norma dell'art. 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 o dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

Capo II

CONSERVAZIONE, VALORIZZZAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO RECUPERATO NELLE ZONE COLPITE DAI SISMI DEL 1976.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad intraprendere iniziative per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e storico recuperato nelle zone colpite dai sismi del 1976, fino a quando non sarà possibile la sua restituzione alle sedi originarie.

Art. 8.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 7 da parte del Museo diocesano di arte sacra di Udine, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi finanziamenti al legale rappresentante della predetta istituzione.

Per le medesime finalità è autorizzata altresì l'utilizzazione di una unità del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.

Capo III

ULTERIORI INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E RIFINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 37, PUNTO 1) E 49 DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1976, N. 60, NONCHÈ INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE LETTERE *b*) E *c*) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 1° SETTEMBRE 1966, N. 27.

Art. 9.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in casi del tutto eccezionali, contributi straordinari in misura non superiore al 90% della spesa prevista per il restauro di immobili che presentino particolare valore artistico o storico, adibiti a servizi di carattere collettivo, che siano stati devastati da eventi imprevedibili, comunque non naturali, qualora il mancato restauro comporti un irreversibile degrado degli immobili stessi.

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Trieste un contributo straordinario della misura massima di lire 700 milioni onde consentire l'acquisizione delle collezioni storiche ed artistiche facenti parte del patrimonio del defunto prof. Diego de Henriquez, al fine dell'istituzione di un museo storico di guerra.

Art. 11.

Il contributo straordinario previsto dal precedente articolo è concesso a seguito della presentazione, da parte del comune di Trieste, di apposita istanza, corredata da una relazione illustrativa della qualità e della consistenza delle collezioni di cui trattasi, da un preventivo della spesa da sostenere per il loro acquisto e della documentazione attestante il preciso impegno, da parte degli eredi del defunto prof. Diego de Henriquez, ad addivenire alla loro cessione.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 37, punto 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, di cui lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 14.

Gli interventi regionali previsti dall'art. 1, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, comprendono anche l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 15.

Per le finalità previste dal precedente art. 7 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per l'esercizio 1982, e di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI, il cap. n. 8090 con la denominazione: « Contributi per la conservazione, valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e storico recuperato nelle zone colpite dai sismi del 1976 » e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere d lire 160 milioni, si fa fronte come segue:

per lire 40 milioni, relativi all'anno 1982, mediante utilizzo di quota di pari importo dall'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per il 1981 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

per lire 120 milioni relativi agli anni 1983 (60 milioni) e 1984 (60 milioni), mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del precitato stato di previsione.

Art. 16.

Per le finalità stabilite dal precedente art. 9 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI, il cap. n. 8091 con la denominazione: « Contributi straordinari per il restauro di immobili di particolare valore artistico e storico adibiti a servizi di carattere collettivo devastati da eventi imprevedibili » e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1982. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo di quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per il 1981, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982.

Art. 17.

Per le finalità previste dal precedente art. 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni nell'esercizio 1982 e lire 350 milioni nell'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI, il cap. n. 8092 con la denominazione: « Contributo straordinario al comune di Trieste per l'acquisizione delle collezioni storiche ed artistiche del defunto prof. Diego de Henriquez » e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983. Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 10, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 18.

L'onere di lire 200 milioni previsto dal precedente art. 12, fa carico al cap. 8045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 10, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

L'onere di lire 100 milioni previsto al precedente art. 13, fa carico al cap. 8048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1982-83. Al predetto onere di lire 100 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 10, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 19.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, integrato con l'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria III, il cap. 2802 con la denominazione: « Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale nonché per la pubblicazione degli elaborati che ne costituiscono il risultato » e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 7131 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore all'agricoltura n. 18 del 12 febbraio 1982.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 53.

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 21 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale modifica del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l'amministrazione regionale è autorizzata a consegnare provvisoriamente agli istituti autonomi per le case popolari della Regione i beni mobili ed immobili già di pertinenza del disciolto Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, connessi all'attività di edilizia economica e popolare dell'ente stesso, anche nelle more della consegna definitiva dei medesimi alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839.

Della consegna provvisoria sarà steso apposito verbale tra l'amministrazione regionale e gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione in locazione con patto di futura vendita degli alloggi già di proprietà dell'ente soppresso, trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, a favore dei soggetti per i quali tale facoltà è stata prevista dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo di cui al verbale n. 5 del 24 novembre 1964 ».

Art. 3.

Dopo il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono aggiunti i seguenti commi:

« La facoltà di cui al precedente comma è estesa agli assegnatari degli alloggi posseduti dall'ente soppresso in forza dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, e trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839.

La facoltà di cui ai precedenti quarto e quinto comma sarà esercitata secondo le modalità e i criteri già stabiliti dall'ente medesimo con la suindicata deliberazione del consiglio di amministrazione ed entro il termine previsto nel secondo comma dell'art. 35 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Mantengono efficacia ovvero sono convalidate le domande già presentate all'ente soppresso o agli uffici dell'amministrazione regionale ai sensi della normativa allora vigente, nonché agli uffici periferici del Ministero delle finanze, dagli assegnatari degli alloggi di proprietà dell'ente medesimo ovvero dallo stesso posseduti in forza del citato art. 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, in quanto confermate dagli interessati stessi.

La conferma di cui al precedente comma dovrà essere fatta pervenire all'istituto autonomo per le case popolari della Regione territorialmente competente nell'osservanza delle modalità che saranno dallo stesso fissati.

Gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio sono delegati all'espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma, nonché di quelli connessi all'attuazione del riscatto in conformità a quanto previsto dalla suindicata deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente soppresso ed alla stipulazione dei relativi contratti per conto ed in nome della Regione ».

Art. 4.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono aggiunti gli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* di seguito riportati:

« Art. 8-*bis*. — Nei fabbricati o complessi di fabbricati, già di pertinenza dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, anche ove sussistono contemporaneamente regimi di conduzioni diverse (cessione in proprietà, patto di futura vendita e riscatto, locazione semplice) gli istituti autonomi per le case popolari promuoveranno la costituzione di amministrazioni autonome degli inquilini, regolamentando i rapporti tra dette amministrazioni autonome e l'istituto stesso.

Analoghe amministrazioni e con gli stessi criteri saranno promosse per la gestione, ove esistano, degli impianti centralizzati di riscaldamento e produzione di acqua calda.

Fino alla costituzione delle amministrazioni autonome, di cui al precedente primo comma, gli istituti autonomi provvederanno alla regolamentazione ed all'adeguamento delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria ».

« Art. 8-*ter*. — L'amministrazione regionale, che in applicazione dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, e dell'art. 16, quinto comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, provvede al pagamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, procederà alla cancellazione delle ipoteche, connesse con tali mutui, gravanti sugli alloggi concessi o da concedere in riscatto, ad avvenuta estinzione dei mutui suddetti ».

« Art. 8-*quater*. — L'istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente applicherà il regime previsto dalla disciplina regionale per l'edilizia sovvenzionata agli alloggi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 8 della presente legge per i quali non sia stata esercitata, nel termine previsto dal sesto comma del predetto art. 8, la facoltà di riscatto, nonché per gli alloggi che, resisi comunque liberi, siano assegnati in locazione semplice ».

Art. 5.

In via di sanatoria, gli alloggi realizzati dal disciolto Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, possono essere assegnati anche in favore di cittadini aventi i requisiti per accedere all'edilizia sovvenzionata che non rientrano nel novero dei rimpatriati dalla Libia.

Art. 6.

In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui al primo e al terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, devono intendersi nel senso che l'amministrazione regionale, per l'espletamento degli adempimenti indicati nei succitati commi, si avvale degli organi ed uffici degli istituti autonomi per le case popolari ed è autorizzata ad effettuare aperture di credito a tale fine a favore dei presidenti degli istituti stessi senza limiti d'importo.

Art. 7.

Le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come interpretate con il precedente art. 6, si applicano anche per il completamento degli immobili, già del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, pur iniziati, si trovavano in sospensione dei lavori per effetto della risoluzione dei contratti con le ditte appaltatrici.

Art. 8.

Con la legge di bilancio sarà annualmente determinato, sulla base del preventivo degli istituti autonomi per le case popolari, l'importo da erogare, all'inizio di ogni esercizio finanziario, agli istituti stessi quale corrispettivo delle spese di regia dei compiti affidati ai sensi degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché delle disposizioni contenute nella presente legge.

Parimenti all'inizio di ogni esercizio finanziario sarà corrisposto agli istituti autonomi per le case popolari, con l'obbligo di rendicontazione del relativo utilizzo, l'importo, al netto delle entrate della gestione, necessario per la copertura delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi affidati in gestione agli stessi, sulla base dei preventivi che gli istituti produrranno nel termine di cui al precedente comma.

Art. 9.

Gli oneri relativi alle spese di cancellazione delle ipoteche previste dall'art. 8-*ter* della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, inserito con il precedente art. 4, fanno carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dal precedente art. 7 è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l'esercizio 1982.

La predetta spesa di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.600 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982.

Art. 11.

Per le finalità previste dal primo comma del precedente art. 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 3 - categoria III, il cap. 1734 con la denominazione: «Corrispettivo agli istituti autonomi per le case popolari per le spese di regia relative all'esercizio dei compiti attinenti alla gestione ed alla ultimazione degli immobili già di pertinenza del soppresso E.N.L.R.P. (spesa obbligatoria)», e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascun esercizio.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:

per lire 100 milioni relativi all'esercizio 1982 mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

per le restanti lire 200 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 12.

Gli oneri previsti nel secondo comma del precedente art. 8 fanno carico al cap. 1706 (amministrazione e manutenzione ordinaria) ed al cap 6701 (manutenzione straordinaria) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. **54.**

Modifiche e rifinanziamento dell'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e rifinanziamento degli articoli 46-bis, 50 e 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e dell'art. 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 21 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene così modificato: «Nel caso di mutuo a breve termine e, comunque, fino a sei anni, l'ammontare del contributo è pari all'ammontare degli interessi calcolati al tasso non superiore al 20%».

Art. 2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi per i mutui a breve termine di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell'esercizio finanziario 1982 il limite di impegno di lire 3.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1987.

L'onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 6011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 9.000 milioni.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» del precitato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

Per le finalità previste dagli articoli 46-*bis*, inserito con l'art. 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, 50, secondo comma, e 51, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e dell'art. 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è autorizzato nell'esercizio 1982 il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

L'onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 6018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato » del precitato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 79, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 28 milioni per l'esercizio 1982.

Il predetto onere di lire 28 milioni fa carico al capitolo 6038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 8/Rag. del 3 febbraio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 28 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell'assessore alle finanze n. 11/Rag. dell'11 febbraio 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 55.

Modifica al secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 « Nuove norme di contabilità regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 21 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In conformità con quanto previsto in via generale ed ordinaria dal sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, (così come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 74), fino al 31 dicembre 1981 e dal quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, dal 1° gennaio 1982 in materia di perenzione amministrativa degli impegni di spesa in conto capitale, le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 30 di detta legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, devono intendersi nel senso che la deroga già prevista in tale materia dall'art. 15 della dianzi citata legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 (così come integrato dall'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8) viene abrogata con effetto dal 31 dicembre 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 56.

Finanziamenti alle unità sanitarie locali per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 21 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le unità sanitarie locali per gli oneri derivanti dalla concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, ai donatori di sangue lavoratori autonomi non ammessi a fruire dei benefici della legge 13 luglio 1967, n. 584.

I finanziamenti di cui al precedente comma, sono concessi alle unità sanitarie locali che gestiscono centri di raccolta del sangue, centri trasfusionali e centri di produzione di emoderivati.

Art. 2.

Le domande di finanziamento per le finalità di cui al precedente art. 1 dovranno essere presentate dalle unità sanitarie locali alla direzione regionale dell'igiene e della sanità entro il mese di febbraio di ogni anno.

Le domande relative all'anno 1982 dovranno essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare le unità sanitarie locali per la copertura degli oneri sostenuti dagli enti ospedalieri per gli interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi nell'anno 1981, per il quale non è stato effettuato alcun finanziamento, nonché per le maggiori spese sostenute dagli stessi enti ospedalieri nell'anno 1980 a fronte del finanziamento regionale.

A tal fine le unità sanitarie locali debbono presentare specifica richiesta alla direzione regionale dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le modalità per l'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge nonché l'ammontare del contributo a titolo di rimborso spese che le unità sanitarie locali erogano ai donatori di sangue lavoratori autonomi sono stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 5.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria IV, il cap. 2538 con la denominazione « Finanziamenti alle unità sanitarie locali per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi » e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni, suddiviso in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 210 milioni si fa fronte come segue:

per lire 70 milioni relativi all'esercizio 1982 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 6 - partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi); detto importo corrisponde a quota parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982;

per le restanti lire 140 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 2538 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 ed al bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 6.

Per le finalità di cui al precedente art. 3, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria IV, il cap. 2539 con la denominazione «Finanziamenti alle U.S.L. per la copertura di oneri già sostenuti per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 6 partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi); detto importo corrisponde a quota parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze numero 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 agosto 1982

COMELLI

(4544)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1982, n. 17.

Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25 marzo 1982, n. 94.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 25 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e sue successive modificazioni e integrazioni vengono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 33, primo comma, le parole: «salvo i casi di esonero previsti dall'art. 36» sono sostituite dalle parole: «obbligati ai sensi dell'art. 36,»; la parola: «adottare» è sostituita con la parola: «approvare».

Al quarto comma, la parola: «adozione» è sostituita con la parola «approvazione».

Al settimo comma sono soppresse le parole: «, ad eccezione dei casi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e».

All'ottavo comma, dopo la parola: «concessione» sono introdotte le parole: «o dell'autorizzazione»; dopo la parola: «programma» è inserita la parola «pluriennale»; dopo le parole: «legge 28 gennaio 1977, n. 10», sono inserite le parole: «se dovuti, nei casi previsti dall'art. 9, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e»; la lettera *b*) è così sostituita: «ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta e comunque non superiori a 1.000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purché non nocive e moleste;» alla lettera *d*), il punto e virgola è sostituito con due punti, e le parole: «di superficie utile sono comunque consentiti.» sono sostituite dalle parole: «sono consentiti anche se eccedono tale percentuale.».

Dopo l'ottavo, è inserito il seguente nono comma:

«Fino al 31 dicembre 1984 il rilascio della concessione o della autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi previsti dall'art. 91-*quinquies* della presente legge.».

All'art. 35 è aggiunto un ultimo comma: «il Programma pluriennale di attuazione viene redatto utilizzando i modelli operativi approvati dalla giunta regionale.».

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 - *Programma di attuazione. Obbligo di formazione. Elenco dei comuni obbligati. Aggiornamento dell'elenco.* — Sono obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione tutti i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La Regione individua, con motivazione specifica, i comuni con popolazione inferiore o uguale a questa dimensione ricadenti in ambiti che presentino almeno uno dei seguenti caratteri:

a) territorio caratterizzato da interesse paesaggistico o ambientale ovvero da esigenze o previsioni di tutela ambientale o idrogeologica, particolarmente in presenza di consistenti dinamiche o previsioni insediative;

b) territorio caratterizzato da elevata ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera o compreso in sub-aree di rilevante interesse turistico per le quali i piani regolatori generali intercomunali, i piani territoriali comprensoriali o, in fase di prima definizione, i loro schemi prevedano uno sviluppo turistico;

c) territorio caratterizzato dalla presenza di struttura industriale consolidata o da significative previsioni di sviluppo degli insediamenti produttivi ovvero compreso in sub-aree per le quali i piani regolatori generali intercomunali, i piani territoriali comprensoriali o, in fase di prima definizione, i loro schemi prevedano uno sviluppo industriale.

La Regione, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, indica i comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione con elenco approvato ed aggiornato dal consiglio regionale con deliberazione motivata per ogni singolo comune.

I comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge».

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 - *Approvazione ed efficacia del programma di attuazione.* — Il programma pluriennale di attuazione è approvato dal consiglio comunale, previa consultazione degli enti pubblici, delle aziende e dei privati interessati, alla scadenza del precedente programma; se redatto da più comuni riuniti in consorzio o dalla comunità montana, è approvato dall'assemblea del consorzio o della comunità, oltreché dai singoli comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.

Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla giunta regionale e completo degli atti, è trasmesso in copia alla Regione e al comprensorio unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva.

Il programma pluriennale di attuazione può, entro i suoi termini di validità, essere modificato e integrato nei contenuti, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale e comunque non più di una volta all'anno. In occasione di tale modificazione il programma di attuazione dovrà essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le parti interessate dalle varianti stesse. Possono inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali ed artigianali, purché originate da esigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dai consigli comunali con riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Ove il comune non provveda alla approvazione del nuovo programma pluriennale di attuazione alla scadenza del precedente, il presidente della giunta regionale invita il sindaco a provvedervi entro novanta giorni; trascorso inutilmente tale termine il presidente della giunta regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione e la convocazione del consiglio comunale per la relativa approvazione.

Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino alla approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 13 della presente legge sempreché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.

Qualora siano inseriti nel programma pluriennale di attuazione interventi edilizi sottoposti a strumento urbanistico esecutivo le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 si applicano solo a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; per i piani esecutivi convenzionati di cui all'art. 43, il sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 si applica qualora i proprietari interessati non abbiano presentato al sindaco gli elaborati e lo schema di convenzione di cui all'art. 39 entro i termini fissati dal programma pluriennale di attuazione.».

E' aggiunto, dopo il 37, il seguente articolo: .

«Art. 37-*bis* - *Deliberazione sul programma operativo delle opere e degli interventi pubblici.* — Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione e dei bilanci consolidati dei comprensori, nonché per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli enti locali, in armonia con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tutti i comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale di tre o cinque anni.

Il programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.

Il programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla giunta regionale.

Per i comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici di cui al primo comma.

L'inclusione nel programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.

Il programma operativo dovrà essere trasmesso al comprensorio e alla Regione non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva e comunque non oltre il 31 luglio.

Il programma operativo può essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente.».

All'art. 53 è soppresso il settimo comma.

All'art. 58 al secondo comma sono soppresse le parole «dei programmi pluriennali di attuazione e »; all'ultima riga del secondo comma è soppressa la parola «programmi».

All'art. 77, alla lettera *e*) sono soppresse le parole da «i programmi pluriennali» fino a «verifiche;».

L'art. 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83 - *Primo programma pluriennale di attuazione: tempi di formazione e limitazioni in caso di inadempienza. Secondo programma di attuazione per comuni non dotati di piano regolatore generale approvato ai sensi del titolo III della presente legge.* — La durata del primo programma pluriennale di attuazione, per tutti i comuni, e del secondo programma, per i comuni di cui al secondo e terzo comma, è di tre anni.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato precedentemente al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione, previa adozione di una variante specifica di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge, solo qualora abbiano adottato il progetto preliminare di piano regolatore generale di cui al quarto comma dell'art. 15. Il primo programma pluriennale di attuazione dovrà comunque essere approvato entro e non oltre il termine di cui al successivo settimo comma, decorso il quale continuano ad applicarsi le limitazioni di cui all'art. 85, primo comma sino all'approvazione del piano regolatore generale. La variante specifica riguarda essenzialmente le aree e le infrastrutture comprese nel programma di attuazione; i contenuti della variante devono essere conformi alle previsioni del progetto preliminare di piano regolatore generale. Qualora il comune non trasmetta alla Regione il piano regolatore generale entro un anno dall'approvazione della variante specifica, il programma di attuazione decade e si applicano nuovamente le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 85. Fino all'approvazione delle suddette varianti specifiche da parte della Regione si applicano le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 85. Dopo la scadenza del primo e del secondo programma pluriennale di attuazione sono consentiti i soli interventi di cui al primo comma dell'art. 85.

I comuni dotati di programma di fabbricazione approvato posteriormente al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione, con ricorso, ove opportuno, a variante specifica riferita alle aree e alle infrastrutture comprese nel programma pluriennale di attuazione, solo qualora abbiano adottato il progetto preliminare di piano regolatore generale di cui al quarto comma dell'art. 15. I comuni dotati di piano regolatore generale approvato posteriormente al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 approvano il primo o il secondo programma pluriennale di attuazione con ricorso, ove opportuno, a variante specifica riferita alle aree e alle infrastrutture comprese nel programma pluriennale di attuazione. Le suddette varianti, per le parti interessate, dovranno comunque prevedere l'adeguamento dello strumento urbanistico generale agli standards di cui alla presente legge. Per le parti interessate dalla variante, le previsioni del programma di attuazione non si attuano fino all'approvazione della stessa da parte della Regione. Fino all'approvazione del primo programma pluriennale di attuazione e, alla sua scadenza, fino all'approvazione del secondo, i comuni possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.

Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al titolo I della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni dotati di programma di fabbricazione possono formare i piani di recupero di cui all'art. 41-*bis* ed inserirli nel programma di attuazione previo adeguamento, mediante variante specifica da approvarsi da parte della Regione, alle norme relative ai tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui agli articoli 13 e 24 della presente legge.

La formazione delle varianti specifiche agli strumenti urbanistici generali di cui al secondo, terzo e quarto comma non è subordinata alla preventiva autorizzazione regionale. La regione, acquisito il parere del comitato comprensoriale, approva le suddette varianti entro centottanta giorni dal loro ricevimento. Il comitato comprensoriale esprime il proprio parere entro novanta giorni dall'invio degli atti da parte della Regione, che provvederà comunque all'approvazione qualora il comprensorio non si esprima entro tale termine.

I comuni dotati di piano regolatore generale approvato ai sensi del titolo III della presente legge provvedono, se obbligati, ad approvare il primo programma di attuazione o a modificare quello vigente, se necessario a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale. Fino al termine di cui al successivo settimo comma, tali comuni, qualora non dotati in precedenza di programma pluriennale di attuazione approvato, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui all'art. 33 della presente legge, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Decorso tale termine, fino alla approvazione del programma pluriennale di attuazione, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 13, sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive dello strumento urbanistico vigente.

I comuni approvano il programma pluriennale di attuazione entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'elenco dei comuni obbligati o dei suoi successivi aggiornamenti.

In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti di cui al quarto comma dell'art. 37.».

All'art. 84 il titolo è così modificato:

« *Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione* ».

Al primo comma dopo la parola « attuazione », sono aggiunte le parole « e il secondo, se approvato ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 83, sono formati » e sono soppresse le parole « è formato ».

Alla lettera *d*) è soppressa la parola « primo ».

All'art. 85, primo comma, sono soppresse le parole successive a « strumenti urbanistici generali » fino a « programma di attuazione stesso » e sono sostituite dalle seguenti: « vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ».

Alla lettera *c4*), le parole « dall'art. 33 della presente legge » sono soppresse e sostituite con le parole: « dalle lettere *a*), *c*), *d*), dell'art. 33 della presente legge ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al primo comma possono essere concessi purché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti ».

Il quarto, il sesto e il settimo comma sono soppressi.

Dopo l'art. 91-*quater* è introdotto il seguente:

« 91-*quinquies* - *Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio.* — Fino al 31 dicembre 1984, in conformità al penultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono rilasciate, purché conformi alle prescrizioni degli stumenti urbanistici, concessioni o autorizzazioni anche in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione nei seguenti casi:

a) interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, terzo comma, lettere *b*), *c*), *d*), della presente legge; gli interventi di cui alla lettera *d*) possono essere assentiti solo qualora siano definiti normativamente dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi;

b) interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. Per interventi da realizzare su aree di completamento si intendono: interventi residenziali compresi nelle parti del territorio parzialmente edificato, di cui all'art. 2, lettera *b*), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, indicate come territoriali omogenee di tipo « B » negli strumenti urbanistici approvati dopo l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale; interventi residenziali di completamento, di cui all'art. 13, terzo comma, lettera *f*), della presente legge, definiti normativamente e/o individuati cartograficamente nei piani regolatori generali approvati ai sensi del titolo III. Tali interventi residenziali possono comprendere attività di servizio alla residenza, in misura ordinaria. Nei comuni dotati di strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale e dotati di variante specifica approvata ai sensi dell'art. 83, tali interventi devono essere compresi in zone territoriali omogenee di tipo « B », se individuati nella variante, o, qualora queste non siano individuate, devono essere compresi all'interno della perimetrazione del centro abitato approvata ai sensi degli articoli 19 e 81, con esclusione comunque delle aree comprese nel centro storico. Per aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, si devono intendere quelle in cui sia riscontrata l'esistenza di tutte le seguenti infrastrutture: idoneo sistema viario pedonale e veicolare; idonea rete di distribuzione idrica; idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

Fino al 31 dicembre 1984, in conformità con il terzo comma dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i contenuti dell'art. 34 della presente legge, del primo comma n. 3), del secondo comma lettera *a*) e il rispetto della proporzione tra aree destinate ad edilizia economica popolare ed aree riservate ad attività edilizia privata di cui al terzo comma, non sono obbligatori. ».

Art. 2.

I programmi pluriennali di attuazione approvati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.

Dopo la pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 36, qualora comuni dotati di programma di attuazione approvato risultassero non più obbligati e ritenessero di non mantenerlo, potranno, con delibera di consiglio, da trasmettere alla Regione non appena esecutiva, dichiararne la decadenza per il residuo periodo di durata.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva l'elenco dei comuni con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti obbligati a dotarsi di programma di attuazione.

I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora non ne siano ancora dotati, approvano il programma pluriennale di attuazione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in caso di inadempienza, applicano le limitazioni di cui all'art. 83 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Art. 3.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede ad approvare i modelli operativi di cui agli articoli 35 e 37-*bis* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 agosto 1982

ENRIETTI

(4494)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **23.**

Modalità per la presentazione di istanze, domande o richieste all'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 6 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Tutte le domande, le istanze o le richieste che devono essere rivolte a organi o uffici della amministrazione regionale, si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito per la presentazione.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 3 agosto 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **24.**

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1980, n. 13. Organizzazione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 6 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Articolazione in settori

L'art. 6 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, è sostituito dal seguente:

L'attività sanitaria e sociale dell'USL si articola nei seguenti settori:

a) settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per la prevenzione e la tutela degli inquinamenti dell'ambiente, dalle malattie infettive, dalle malattie professionali e dagli infortuni; per le attività di medicina legale; per l'igiene degli alimenti;

b) settore per la promozione e la tutela della salute nell'ambito materno-infantile e dell'età evolutiva, per l'assistenza sanitaria nell'ambito materno-infantile, nell'età scolare, nell'età prelavorativa, nelle fasi preventiva, curativa e riabilitativa e nelle sedi domiciliare, ambulatoriale e ospedaliera, anche in riferimento all'attività consultoriale materno-pediatrica e familiare, alla medicina scolastica, alla medicina sportiva, alla cura e riabilitazione degli handicappati;

b1) settore per la tutela sociale nell'ambito materno-infantile e dell'età evolutiva, per le attività finalizzate alla tutela sociale materno-infantile dell'età scolare e dell'età prelavorativa, al sostegno della famiglia, anche mediante servizi integrativi o sostitutivi di essa; per l'individuazione precoce dei casi di bisogno e per la riabilitazione psico-sociale e il reinserimento nel proprio ambiente con particolare riguardo alla prevenzione delle tossicodipendenze e all'assistenza delle minorazioni psico-sensoriali;

c) settore per la promozione e la tutela della salute nell'età adulta, per l'assistenza sanitaria dell'individuo in età adulta e dell'anziano nelle fasi preventiva, curativa e riabilitativa e nelle sedi domiciliare, ambulatoriale e ospedaliera anche in riferimento alla tutela dalla salute mentale, agli stati di minorazione fisica, psichica e sensoriale, alla tutela della salute degli anziani con riguardo ai non autosufficienti, alla assistenza prevista per le categorie protette, di cui all'art. 57, commi terzo e quarto della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c1) settore per la tutela sociale dell'età adulta, per la promozione di interventi finalizzati a un compiuto sistema di sicurezza sociale e in particolare per la rimozione delle cause di emarginazione e di disadattamento, per la valorizzazione del ruolo degli anziani, per l'assistenza prevista per le categorie protette, di cui all'art. 57, commi terzo e quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) settore veterinario, per la profilassi e la polizia veterinaria delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive; per l'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali; per il controllo sui mangimi e sugli integratori, nonchè sui farmaci di uso veterinario; per l'organizzazione dell'assistenza zooiatrica ivi compresa l'educazione e la profilassi veterinaria; per l'ispezione e la vigilanza sui prodotti e sugli alimenti di origine animale e rispettivi derivati;

e) settore farmaceutico, per l'assistenza farmaceutica, l'attività di informazione scientifica e di educazione sul farmaco e la vigilanza sulle farmacie pubbliche e private.

Il regolamento dell'USL, in rapporto alla dimensione e alle caratteristiche del territorio, può prevedere la costituzione di un unico settore sociale.

L'attività amministrativa dell'USL si articola nei seguenti settori:

a) settore per gli affari generali per la gestione degli affari di interesse generale, amministrativi e organizzativi; per la gestione amministrativa del personale nonchè in base al regolamento dell'USL, per la direzione e/o il coordinamento e la vigilanza sugli uffici amministrativi eventualmente dislocati presso presidi servizi e distretti;

b) settore economico-finanziario, per la predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e relativi riscontri; per la gestione finanziaria; per l'attività di provveditorato nonchè, in base al regolamento dell'USL per la direzione e/o il coordinamento e la vigilanza sugli uffici economico-gestionali, eventualmente dislocati presso presidi, servizi e distretti.

Il regolamento dell'USL, nel cui ambito territoriale risiede una popolazione superiore a 100.000 abitanti, può prevedere:

l'istituzione del settore per l'amministrazione del personale per gli aspetti giuridici economici e previdenziali;

l'istituzione del settore per l'amministrazione del provveditorato economato, per la gestione degli approvvigionamenti e dei servizi generali ed economali.

Nelle USL capoluogo di provincia e ove comunque la popolazione residente nell'ambito territoriale superi i 250.000 abitanti lo stesso regolamento può prevedere:

l'istituzione del settore per i servizi tecnici e tecnologici, per le attività di progettazione di nuove opere, per la manutenzione degli immobili e delle attrezzature tecnico scientifiche per la gestione degli impianti tecnologici;

l'istituzione del settore per la gestione amministrativa dei rapporti di convenzione con strutture di ricovero con medici generici e pediatri con medici specialisti ambulatoriali ed esterni, con farmacisti con biologi e ostetriche, con aziende termali, con laboratori e poliambulatori privati.

Nelle USL capoluogo di provincia e nelle USL in cui il piano sanitario regionale individua la multizonalità del servizio, il regolamento può prevedere anche la istituzione del settore per l'informatica.

Art. 2.

Uffici della direzione

L'art. 7 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 13, è sostituito dal seguente:

Sono uffici della direzione:

a) l'ufficio per la segreteria la stesura e la verbalizzazione degli atti degli organi dell'USL;

b) l'ufficio legale per i rapporti di convenzione con istituzioni pubbliche o private;

c) l'ufficio per la predisposizione dei programmi e per la verifica dello stato di attuazione degli stessi;

d) gli uffici del sistema informativo locale (statistica e informatica);

e) l'ufficio per la formazione la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale;

f) l'ufficio tecnico per le attività di progettazione e manutenzione degli immobili e delle attrezzature.

Il regolamento, in rapporto alle dimensioni dell'USL, può prevedere la istituzione di altri uffici o l'accorpamento di quelli previsti, nonchè il loro rapporto di dipendenza rispetto ai coordinatori.

Nelle USL nelle quali l'attività amministrativa è articolata anche nel settore per l'amministrazione del personale per gli aspetti giuridici economici e previdenziali in considerazione dei compiti istituzionali del settore affari generali, è soppresso l'ufficio della direzione di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma.

Nelle stesse USL la gestione amministrativa del personale cessa di essere compresa nelle competenze del settore per gli affari generali.

Nelle USL nelle quali l'attività amministrativa è articolata anche nel settore per l'amministrazione del provveditorato ed economato, per la gestione degli approvvigionamenti e dei servizi generali ed economali le corrispondenti funzioni cessano di essere ricomprese nelle competenze del settore economico-finanziario.

Nelle USL nelle quali l'attività amministrativa è articolata anche nel settore per i servizi tecnici e tecnologici, in considerazione dei compiti istituzionali del settore stesso è soppresso l'ufficio della direzione di cui al punto *f*) del precedente primo comma.

Nelle USL nelle quali l'attività amministrativa è articolata anche nel settore per l'informatica, la lettera *d*) del precedente primo comma ricomprende unicamente l'ufficio di statistica

Nelle USL nelle quali l'attività amministrativa è articolata anche nel settore per la gestione amministrativa dei rapporti di convenzione con strutture di ricovero con medici generici e pediatri, con medici specialisti ambulatoriali ed esterni, con farmacisti con biologi ed ostetriche con aziende termali con laboratori e poliambulatori privati l'ufficio di cui alla lettera *b*) ricomprende esclusivamente l'ufficio legale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 3 agosto 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. 25.

Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 6 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

La Regione, promuove, nell'ambito della programmazione sanitaria e con riferimento agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 48, l'educazione sanitaria motoria e sportiva quale strumento di idoneo sviluppo psico-fisico, di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, di correzione di anomalie fisiche, di riabilitazione funzionale e assicura l'igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive.

Le prestazioni effettuate ai sensi e per gli effetti della presente legge sono gratuite per tutti i cittadini residenti nel Veneto che intendono praticare o praticano attività motorie e sportive non retribuite.

Art. 2.

Competenze delle UUSSLL

Le unità sanitarie locali, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, operano per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 ai vari livelli formativo-ricreativi e agonistici assicurando in particolare:

1) gli interventi di educazione sanitaria diretti a favorire e diffondere l'attività sportiva e motoria della popolazione come mezzo indispensabile di promozione. mantenimento e recupero della salute psico-fisica;

2) la visita e la certificazione di idoneità generica alle attività fisico-motorie, comunque attuate, svolte in ambito scolastico;

3) la visita e certificazione di idoneità generica per i soggetti che, indipendentemente dall'età, praticano o intendono praticare, in forma organizzata attività a carattere motorio formativo o attività fisico-ricreative per cui sono da accertare lo stato di salute individuale e l'assenza di controindicazioni allo svolgimento di tale attività; nonchè per i tecnici sportivi e gli ufficiali di gara;

4) la visita e la certificazione di idoneità generica per i soggetti che, indipendentemente dall'età, praticano attività sportiva in forma dilettantistica o nell'ambito di enti di promozione sportiva;

5) l'effettuazione di visite cliniche e altre specifiche indagini, per coloro che praticano o intendono praticare un'attività sportivo-agonistica, semiprofessionistica e professionistica, per cui sia necessario accertare l'idoneità specifica, ivi compresi i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali;

6) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca medico-sportiva, per l'aggiornamento professionale degli operatori dipendenti e non, secondo le direttive della giunta regionale;

7) la vigilanza igienico-sanitaria degli impianti sportivi.

In via transitoria e in attesa di norme nazionali, i controlli anti-doping vengono effettuati dalla FMSI secondo le modalità fissate dalle singole federazioni del CONI.

In collaborazione con gli enti locali, le unità sanitarie locali, fatte salve le competenze degli organi collegiali della scuola, favoriscono l'utilizzo, al di fuori dell'orario di servizio scolastico, delle palestre, impianti e attrezzature sportive a uso scolastico, da parte dell'associazionismo sportivo.

Art. 3.

Organizzazione del servizio di medicina sportiva

Per adempiere alle finalità della presente legge, le unità sanitarie locali costituiscono appositi servizi di medicina dello sport, avvalendosi:

di medici convenzionati, nei limiti delle convenzioni uniche;

di medici specialisti in medicina dello sport;

di medici in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

di medici convenzionati addetti alle attività di medicina scolastica nel settore per la tutela dell'età infantile;

di medici specialisti in altre discipline, per i necessari accertamenti nell'ambito delle relative specialità.

La programmazione, il coordinamento, le attività di verifica sono espletate dai settori per l'età adulta e materna infantile che operano congiuntamente, avvalendosi del presidio poliambulatoriale che organizza al proprio interno le attività specialistiche.

In relazione alle necessità esistenti, le unità sanitarie locali possono anche avvalersi della collaborazione dei centri di medicina dello sport della FMSI del CONI con i quali abbiano sottoscritto apposita convenzione secondo uno schema tipo approvato dalla giunta regionale.

Art. 4.

Idoneità generica

La certificazione di idoneità all'espletamento delle attività di cui ai punti 2), 3), e 4) dell'art. 2 della presente legge è rilasciata dai medici di base nell'ambito del rapporto convenzionale di cui all'accordo nazionale unico per la medicina generica e pediatrica o dai medici dipendenti.

Il medico può richiedere indagini specialistiche o esami complementari ritenuti indispensabili. Essi saranno effettuati presso le strutture delle unità sanitarie locali ed eventualmente presso i convenzionati, secondo la normativa di cui alla convenzione nazionale unica per la specialistica esterna.

Ai soggetti riconosciuti idonei, e in attesa di normative statali specifiche per l'espletamento di attività sportive non agonistiche, viene rilasciato un certificato di idoneità predisposto in triplice copia, conforme agli schemi approvati con decreto del presidente della giunta regionale, la cui validità è di durata annuale.

Una copia è consegnata all'interessato, la seconda copia è inviata all'USL competente per territorio, una copia, unitamente alla documentazione sanitaria relativa agli eventuali accertamenti specialistici effettuati, deve essere conservata presso la struttura sanitaria che l'ha rilasciata e tenuta a disposizione delle strutture pubbliche che ne facciano legittima richiesta.

Art. 5.

Idoneità specifica

La certificazione dell'idoneità per le attività sportive agonistiche, di cui al punto 5) dell'art. 2 della presente legge, sono rilasciate da sanitari che siano in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, in conformità delle norme stabilite, dal decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio: « Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica».

Il predetto certificato è rilasciato in triplice copia: una copia è consegnata all'interessato, la seconda copia è inviata all'USL competente per territorio, la terza copia, unitamente alla documentazione sanitaria relativa agli accertamenti eseguiti, deve essere conservata dall'USL, per almeno cinque anni, a disposizione delle strutture pubbliche che ne facciano legittima richiesta.

Art. 6.

Non idoneità generica alle attività sportive

Ai soggetti non riconosciuti idonei all'espletamento di attività sportive non agonistiche viene rilasciato un certificato di non idoneità, in cinque copie, conforme allo schema approvato con decreto del presidente della giunta regionale, e ciò in via provvisoria, sino all'emanazione del decreto del Ministero della sanità e dei protocolli relativi di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 sulla convenzione unica.

La prima copia è inviata alla FMSI del CONI, la seconda alla società o gruppo sportivo di appartenenza del soggetto, le rimanenti tre hanno le stesse destinazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 4.

L'interessato, entro trenta giorni, può chiedere di essere sottoposto a visita da un medico specialista in medicina dello sport o in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e può farsi assistere da un medico di fiducia.

Il risultato della visita specialistica è, a cura del medico, comunicato agli stessi destinatari indicati nell'ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 7.

Modalità delle visite per attività agonistiche

Le modalità delle visite e dei controlli relativi alle attività sportive agonistiche ai sensi e per i fini della presente legge, nonchè la loro periodicità sono quelli fissati dal decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modificazioni.

I controlli anti-doping continueranno a essere effettuati ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo quanto disposto dai regolamenti delle singole federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... **L. 72.000**
semestrale .... **L. 40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi *alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi* e alle specialità medicinali:
annuale .... **L. 100.000**
semestrale .... **L. 55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*
annuale .... **L. 96.000**
semestrale .... **L. 53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali:*
annuale .... **L. 85.000**
semestrale .... **L. 47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari.*
annuale .... **L. 165.000**
semestrale .... **L. 92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... **L. 30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... **L. 400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 65.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 35.000**

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 8.

Ricorso avverso l'accertamento sanitario

Gli interessati, contro l'accertamento sanitario di cui all'articolo 5 precedente, possono ricorrere, nel termine di trenta giorni, alla commissione regionale di cui al successivo art. 10 che, acquisita la documentazione sanitaria, decide definitivamente, previa eventuale integrazione degli accertamenti.

Art. 9.

Accertamenti su atleti partecipanti a competizioni sportive, competenza

Le funzioni di cui all'art. 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sono svolte dai medici, indicati nel precedente art. 3, dipendenti o convenzionati, specialisti in medicina dello sport o in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, addetti alle attività sportive dell'USL competente per territorio ove ha luogo la manifestazione sportiva.

Art. 10.

Commissione regionale

La commissione regionale indicata dall'art. 6 del decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982 (norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica) è nominata con delibera della giunta regionale; dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere riconfermati; ha sede presso il dipartimento per la sanità della regione del Veneto, può riunirsi presso le unità sanitarie locali.

Un funzionario della Regione assolve i compiti di segretario.

Con la stessa deliberazione la giunta regionale può designare i componenti supplenti che parteciperanno alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.

La commissione può chiedere alle strutture sanitarie pubbliche l'esecuzione di accertamenti strumentali e/o specialistici occorrenti, e/o avvalersi, in relazione ai singoli casi da esaminare, della partecipazione di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Art. 11.

Adempimenti degli enti sportivi

Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere attività sportive agonistiche e la partecipazione delle attività medesime agli accertamenti ed alla certificazione di idoneità previsti dalla presente legge, conservando ai propri atti la relativa documentazione.

Art. 12.

Commissione regionale tecnico-consultiva

Nel quadro delle finalità della presente legge è istituita una commissione regionale tecnico-consultiva per l'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale, ha sede presso il dipartimento per la sanità, ed è così composta:

l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato che la presiede;

da tre rappresentanti delle unità sanitarie locali, designati dall'Anci regionale, sezione sanità;

da un medico specializzato in medicina dello sport, o in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, designati dalla federazione dei medici sportivi;

dal delegato regionale del CONI;

da tre rappresentanti designati dal consiglio regionale del Coni di cui almeno uno in possesso della laurea in medicina e chirurgia;

da tre rappresentanti designati dagli enti più significativi di promozione sportiva di carattere regionale operanti nel Veneto;

dal rappresentante della sovraintendenza scolastica regionale;

da due esperti designati dall'Isef di Bologna.

Un funzionario della Regione svolge i compiti di segretario.

Art. 13.

Centro regionale di medicina dello sport

La giunta regionale assume iniziative per la costituzione di un centro regionale di medicina dello sport, per l'educazione sanitaria alle attività sportive, per la ricerca e coordinamento in ordine alla tutela sanitaria delle attività sportive, per l'espletamento di indagini diagnostiche e/o strumentali di particolare complessità.

Si applicano in materia le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57, in quanto compatibili.

La commissione di cui all'art. 12 opera in diretta connessione con il centro di cui al primo comma.

Art. 14.

Compensi

Ai componenti le commissioni regionali di cui ai precedenti articoli 10 e 12, nonchè agli specialisti che partecipino ai lavori della commissione di cui all'art. 10, compete il trattamento economico stabilito dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modifiche.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

Alla copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con la quota annua del fondo sanitario assegnato alla Regione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 83, nonchè con eventuali fondi integrativi, annualmente messi a disposizione nell'ambito di interventi diretti alla tutela sanitaria dell'attività sportiva e determinati con la legge di bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 3 agosto 1982

(4517) BERNINI

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822680)